



Unione europea



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”

Misura 4 Sottomisura 4.1 Tipologia di intervento 4.1.1

CRITERI APPLICATIVI E DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Indice

Definizioni	4
1. FINALITÀ	7
2. RIFERIMENTI NORMATIVI E ALTRA DOCUMENTAZIONE	7
3. TERRITORIO DI APPLICAZIONE	8
4. DISPONIBILITÀ FINANZIARIA	8
5. BENEFICIARI	9
6. INVESTIMENTI	9
6.1 Costi ammissibili	9
6.2 Costi non ammissibili	10
7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	10
7.1 Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)	10
7.1.1 Attestazione del possesso dei beni	11
7.2 Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi)	11
7.2.1 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità dell'azienda	12
7.3 Requisiti di ammissibilità per determinate tipologie di intervento	12
7.3.1 Interventi che riguardano l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	13
7.3.2 Interventi che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili	13
7.3.3 Interventi che riguardano l'acquisto di macchine e attrezzi usati	13
7.3.4 Interventi che riguardano l'acquisto di terreni agricoli	13
7.3.5 Interventi che riguardano il settore irriguo	14
7.3.6 Interventi che riguardano l'acquisto di fabbricati rurali	14
7.3.7 Investimenti collettivi	14
8. TIPOLOGIA E INTENSITÀ DELL'AIUTO	15
9. CUMULO DEGLI AIUTI	16
10. CRITERI DI SELEZIONE	16
11. DOMANDA DI AIUTO	16
11.1 Quando presentare la domanda di aiuto	16
11.2 Come presentare la domanda di aiuto	16
12. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO	17
12.1 Soggetti coinvolti	17
12.1.1 Responsabile del procedimento	17
12.1.2 Supervisore dell'istruttoria	17
12.1.3 Responsabile dell'istruttoria	17
12.1.4 Commissione tecnica	18
13. FASI PROCEDURALI	18
13.1 Ricevibilità della domanda	19
13.2 Ammissibilità della domanda	19
13.3 Approvazione graduatoria	19
13.4 Perfezionamento delle domande	20
14. REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	20
14.1 Data di inizio	20
14.2 Ultimazione	21
14.3 Proroghe	21
15. VARIANTI AGLI INVESTIMENTI CONCESSI	22

15.1 Definizione delle varianti	22
15.2 Presentazione delle domande di variante	22
15.3 Istruttoria delle domande di variante	22
16. DOMANDA DI PAGAMENTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	23
16.1 Quando presentare la domanda di pagamento	23
16.2 Come presentare la domanda pagamento	23
17. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE	24
17.1 Giustificativi di spesa	24
17.2 Giustificativi di pagamento	24
18. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO	25
18.1 Soggetti coinvolti	25
18.1.1 Responsabile del procedimento	25
18.1.2 Supervisore dell'istruttoria	26
18.1.3 Responsabile dell'istruttoria	26
18.2 Fasi procedurali	26
18.3 Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento	26
18.4 Erogazione dell'anticipo e fideiussioni	27
18.5 Erogazione dello stato di avanzamento lavori o acconto	27
18.6 Erogazione del saldo	27
19. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLI	27
19.1 Controlli amministrativi	28
19.2 Visita in situ	28
19.3 Controlli in loco	28
19.4 Controlli revisione	29
19.5 Controlli ex-post	29
20. DECADENZA ED ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO	29
20.1 Casi di esclusione	29
20.2 Casi di decadenza	29
21. RINUNCIA ED ERRORI PALESI	30
22. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO	30
22.1 Impegni essenziali	31
22.2 Impegni accessori	31
23. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	32
24. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	32
25. CLAUSOLA COMPROMISSORIA	32
26. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI	33
27. DISPOSIZIONI FINALI	33
Allegato I - Criteri di selezione	34
Allegato II - Produzioni standard	38
Allegato III - Documentazione generale e specifica	42
Allegato IV - Parametri tecnico, economico e aziendali da applicarsi per la valutazione della congruità delle specifiche progettuali o delle forniture.	48
Allegato V - Ragionevolezza dei costi	52
Allegato VI - Costi unitari massimi e listini prezzi di riferimento	59
Allegato VII - Tabella di congruità delle macchine e attrezzature agricole	62

Definizioni

Ai fini del presente bando, oltre alle definizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di Sviluppo Rurale e dalle disposizioni comuni per i fondi strutturali, valgono le definizioni puntuali di seguito riportate.

- A. AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- B. ARM e ARPM: ad esclusione del Comune di Aosta i restanti 73 Comuni valdostani sono classificati come zona D "Aree rurali con problemi di sviluppo" e, in continuità con il precedente periodo di programmazione, a livello regionale sono stati identificati due diversi gradi di marginalità per le aree rurali, le Aree Rurali Marginali e le Aree Rurali Particolarmente Marginali (vedi relativa carta nel PSR 14/20).
- C. ATI - ATS - Rete d'Impresa: L'ATI (Associazione Temporanea di Imprese) è una forma di aggregazione realizzata da imprese individuali, società commerciali, cooperative, consorzi tra cooperative, consorzi tra imprese artigiane. Tale forma di associazione è caratterizzata dalla partecipazione di imprenditori che, a fronte di una loro concreta partecipazione nel raggruppamento, ne percepiscono un profitto/corrispettivo. L'ATS (Associazione Temporanea di Scopo) è una forma di aggregazione realizzata tra organizzazioni di diversa natura giuridica (raggruppamenti tra associazioni e cooperative no profit, tra enti pubblici, tra enti no profit ed enti profit) che si trovano di fronte alla necessità di realizzare in partenariato interventi o progetti difficilmente realizzabili da parte di una singola organizzazione. Il vincolo contrattuale che sorge tra i partecipanti è limitato alla realizzazione congiunta di un determinato progetto/intervento circoscritto nel tempo e nello spazio, in vista del raggiungimento dello scopo comune. La Rete di Impresa si sostanzia in un accordo formalizzato in un contratto di rete che consente alle imprese aggregate di mettere in comune delle attività e delle risorse, con lo scopo di raggiungere degli obiettivi comuni di incremento della capacità innovativa e della competitività aziendale.
- D. AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale.
- E. BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.
- F. CANTIERABILITÀ: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA, permesso di costruire, ecc.).
- G. CONTI CORRENTI DEDICATI: conti correnti bancari o postali, intestati al beneficiario, dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad una domanda di aiuto. Il beneficiario dovrà utilizzare questi conti sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di aiuto che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questi conti permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione). In caso di modifiche il nuovo conto corrente deve essere inserito tempestivamente nel fascicolo aziendale e comunicato alla Struttura competente antecedentemente al pagamento delle spese mediante tale conto.

- H. DOMANDA DI AIUTO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo rurale.
- I. DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.
- J. ELEGGIBILITA' DELLE SPESE: sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dall'avente diritto a decorrere dal giorno successivo la presentazione della domanda di aiuto ad eccezione delle spese generali propedeutiche.
- K. FASCICOLO AZIENDALE: contenitore cartaceo e elettronico contenente tutte le informazioni dichiarate, controllate e verificate di ciascun soggetto esercente una delle attività necessarie per accedere al sostegno previsto dalle singole schede di misura del PSR.
- L. FASCICOLO DI DOMANDA: contenitore cartaceo ed elettronico della documentazione amministrativa, tecnica e contabile necessaria alla effettuazione dei controlli amministrativi circa la congruità degli elementi dichiarati in domanda dal richiedente. La responsabilità in ordine alla corretta tenuta e integrazione del fascicolo di domanda rimane in capo al richiedente che sottoscrive la domanda.
- M. FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
- N. GIOVANE AGRICOLTORE: Persona di età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda (art. 2, lett. n. del Reg. UE 1305/2013).
- O. IMPIANTI IRRIGUI PREESISTENTI: Sono definiti impianti irrigui preesistenti gli impianti in uso alla data di presentazione della domanda nonché gli impianti irrigui non più in uso, ma ancora chiaramente visibili al momento del "sopralluogo preliminare", le cui superfici servite beneficiano del diritto di derivazione d'acqua ad uso irriguo.
- P. INSEDIAMENTO: L'insediamento è un processo che inizia, nel caso di insediamento di ditta individuale, con la data di attribuzione della partita IVA e, nel caso insediamento in qualità di capo in società o cooperative, con la data di variazione della compagine sociale. L'insediamento si conclude con il completamento del piano aziendale.
- Q. MACCHINA AGRICOLA: Bene strumentale che permette lo svolgimento di un'attività colturale (attrezzi trainati, portati o dotati di motore).
- R. Mera sostituzione: Sono considerati investimenti di mera sostituzione quelli finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale. Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" s'intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).
- E' ammessa, inoltre, la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che:
- consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
 - consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate;

- comportano un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.
- S. PIANO AZIENDALE APPROVATO: piano che il giovane agricoltore deve presentare contestualmente al premio all'avviamento da cui emerge la situazione iniziale dell'azienda, le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo della stessa e il piano degli investimenti. Tale piano deve essere approvato da apposita commissione.
- T. PRODUZIONE STANDARD (PS): la dimensione economica dell'impresa agricola viene stabilita in termini di Produzione Standard (PS) dell'azienda espressa in euro, così come definita dal Regolamento (CE) n. 1242/2008, e corrisponde alla sommatoria dei valori di produzione lorda ordinaria di ciascuna unità di produzione agricola o zootecnica come riportati nell'allegato II "Produzioni standard", moltiplicati per i rispettivi ettari di terreno o capi animali presenti in azienda.
- U. REQUISITO DI PROFESSIONALITÀ: possedere adeguate qualifiche e competenze professionali comprovate dalla partecipazione con esito positivo al ciclo formativo previsto per i giovani agricoltori.
- V. RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di aiuto.
- W. SAU: Superficie Agricola Utilizzata. Si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare e gli incolti.
- X. SPESE PROPEDEUTICHE: le spese generali e tecniche necessarie al confezionamento della domanda di aiuto ed effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità).
- Y. UBA: Unità Bovine Adulte. La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le Unità Bovine Adulte. Tale unità di misura convenzionale deriva dalla conversione della consistenza media annuale delle singole categorie animali per mezzo di relativi coefficienti.

1. FINALITÀ

Il presente bando disciplina le modalità di partecipazione delle aziende agricole alla misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”, tipologia di intervento 4.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (di seguito PSR 14-20) che prevede l’incentivazione degli investimenti volti al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali delle aziende agricole.

In considerazione del fatto che il presente bando è approvato in un periodo caratterizzato da forte incertezza, dovuta sia alla transizione tra l’attuale programmazione europea e quella futura, di cui allo stato attuale non ci sono indicazioni certe, sia al periodo di emergenza sanitaria per la pandemia da COVID – 19, si precisa che i criteri applicativi e le disposizioni in esso indicati potrebbe subire delle semplificazioni e/o modificazioni che saranno di volta in volta comunicate mediante pubblicazione sul sito istituzionale regionale, alla pagina Agricoltura, o qualora possibile comunicati direttamente ai beneficiari. Si precisa inoltre che i tempi del procedimento qui indicati potrebbero subire delle proroghe per l’eventuale protrarsi dell’attuale situazione di emergenza.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E ALTRA DOCUMENTAZIONE

I principali riferimenti sono:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013, capo III, con particolare riferimento alla gestione delle autorizzazioni;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, con particolare riferimento agli articoli 17, comma 1, lettera a, 45 e 46;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il

sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1393 del 4 maggio 2016;

- DM prot. n. 2588 del 10 marzo 2020 concernente “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, che abroga il DM n. 497 del 17/01/2019;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 *Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- Accordo di partenariato 2014-2020, Approvato con Decisione della Commissione C(2018)598 dell’8/02/2018;
- Programma di Sviluppo Rurale per la Valle d’Aosta 2014-2020 (di seguito PSR 14-20), cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), dal Fondo di rotazione statale e dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, e approvato dalla Commissione europea con decisioni di esecuzione C(2015) 7885 dell’11/11/2015 e C(2017) 1297 del 17/2/2017, C(2017) 5110 del 14/7/2017, C(2017) 7519 dell’8/11/2017, C(2018) 2851 del 3/5/2018 e C(2018) 5985 dell’11/9/2018 e C(2019) 3850 dell’17/05/2019, nonché dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016;
- Linee guida ministeriali sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 approvate in Conferenza Stato Regioni l’11/02/2016 e successive modifiche;
- Sistema di gestione e controllo del PSR (Si.Ge.Co.) del PSR 14-20
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 della Commissione del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 1308/2013 e 652/2014.

3. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

Sono ammissibili all’aiuto esclusivamente gli investimenti materiali e immateriali realizzati sul territorio regionale.

4. DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

La disponibilità complessiva del presente bando, cofinanziata dall’Unione europea, tramite il FEASR, dallo Stato e dalla Regione Valle d’Aosta, è di euro 2.000.000.

E' fatta salva la possibilità di variare la dotazione finanziaria sulla base di eventuali nuove disponibilità.

Il presente avviso pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con successivi atti, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo attuale e della nuova programmazione 2021/27, o ancora modifiche di natura procedurale, amministrativa e finanziaria.

5. BENEFICIARI

Possono accedere al sostegno della presente tipologia di intervento:

- a) gli agricoltori, in forma singola o associata;
- b) i giovani agricoltori insediati durante la programmazione 2007-2013 con piano aziendale approvato entro il 31/12/2015;
- c) i giovani agricoltori insediati che non possono beneficiare di aiuto a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 e con piano aziendale approvato ai sensi del punto 13 del bando della sottomisura 6.1.

6. INVESTIMENTI

6.1 Costi ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare dell'aiuto esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a) acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati rurali e delle relative opere edili ed impiantistiche;
- b) acquisto di impianti, arredi (funzionali alla commercializzazione dei prodotti aziendali) e attrezzature, inclusi i programmi informatici (compresa la realizzazione di siti web aziendali);
- c) acquisto di macchine e attrezzi agricoli;
- d) realizzazione e miglioramento degli impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica o termica **da fonti rinnovabili**;
- e) interventi di miglioramento della viabilità rurale, inclusa la costruzione e sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono detta viabilità rurale;
- f) sistemazione e miglioramento dei terreni agrari volti a migliorare la produttività attraverso il recupero di terreni abbandonati, l'impianto di nuove colture, la lavorabilità delle superfici con la meccanizzazione agricola o volti ad assicurare la regimazione delle acque e la stabilità dei versanti;
- g) impianti di colture poliennali (vite e fruttiferi);
- h) acquisto terreni nel limite del 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato;
- i) spese notarili per accorpamenti fondiari;
- j) costruzione e sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione;
- k) realizzazione e sistemazione di acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame;
- l) spese generali collegate ai costi di cui sopra.

Ogni domanda d'aiuto può contenere una o più voci di spesa.

6.2 Costi non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento:

- a) la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni, fatta eccezione per i dormitori temporanei per la conduzione dei tramuti d'alpe;
- b) la realizzazione di investimenti di manutenzione ordinaria;
- c) l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- d) la realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie (fanno eccezione quelli proposti dai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data di primo insediamento);
- e) la realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a nuove norme obbligatorie (fanno eccezione quelli effettuati entro 12 mesi dalla data entro la quale tali requisiti sono diventati obbligatori per l'azienda agricola);
- f) l'I.V.A.;
- g) gli interessi passivi;
- h) opere, **forniture con spesa inferiore a 500,00** euro IVA esclusa;
- i) il solo acquisto di terreni;
- j) le spese sostenute per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- k) il costo inerente alla quota non strettamente pertinente con l'investimento incentivato o eccedente rispetto al volume d'investimento ritenuto congruo;
- l) costi maggiori rispetto al quadro economico proposto al sostegno nella domanda d'aiuto;
- m) i costi relativi a interventi per i quali il beneficiario abbia già ottenuto altre provvidenze pubbliche non cumulabili;
- n) i costi connessi a contratti (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- o) spese generali relative ad investimenti non eseguiti oppure ritenuti non ammissibili ad aiuto;
- p) autoveicoli per la commercializzazione (è ammissibile esclusivamente l'allestimento dell'impianto refrigerante);**
- q) le spese sostenute e le attività avviate antecedentemente all'inoltro della domanda di aiuto, fatta eccezione per le spese propedeutiche;
- r) gli acquisti di mera sostituzione.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Al fine di accedere agli aiuti previsti è necessario dimostrare il possesso di requisiti soggettivi che riguardano l'azienda e oggettivi che concernono l'intervento proposto ad incentivo.

7.1 Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)

Gli agricoltori che intendono beneficiare degli aiuti devono:

- a) avere cittadinanza italiana oppure in uno degli Stati membri della U.E., o status equiparato;
- b) essere titolari di partita I.V.A. con codice attività agricola;

- c) essere iscritti presso la sezione agricoltura del Registro delle imprese della camera di commercio con codice ATECO agricolo;
- d) essere titolare di un fascicolo aziendale SIAN validato, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
- e) essere titolari di un'azienda agricola con una produzione standard (PS) minima pari a 4.000 euro;
- f) attestare il possesso dei beni immobili oggetto di agevolazione;
- g) nel caso di giovani agricoltori possedere i seguenti requisiti:
 1. età non superiore ai 40 anni al momento della presentazione della domanda (41 non compiuti);
 2. aver presentato la domanda ai sensi del presente bando **entro 5 anni** dalla data di primo insediamento;
 3. possedere o impegnarsi ad acquisire il requisito di professionalità;
 4. in caso di società di persone, la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, dovrà essere in capo al socio giovane agricoltore in modo tale per cui le decisioni del giovane agricoltore non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria;
 5. in caso di società di capitali o cooperative, il giovane dovrà rivestire la qualifica di socio e un ruolo di responsabilità nella conduzione della stessa (ad es. amministratore delegato o membro del CdA) tale per cui le decisioni del giovane agricoltore non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria;
 6. nel caso dei beneficiari di cui alla lettera b) del punto 5 essere registrati in qualità di giovane agricoltore sul sistema informativo agricolo regionale (SIAR).

7.1.1 Attestazione del possesso dei beni

Nel caso di interventi edili che comportano la realizzazione di nuovi complessi aziendali o singoli annessi rurali non pertinenziali alla struttura principale, il possesso dei beni può essere attestato mediante uno dei seguenti titoli:

- titolo di proprietà;
- titolo di usufrutto;
- diritto di superficie.

E' possibile attestare il possesso dei beni attraverso i titoli sopra citati, allegando alla domanda d'aiuto una scrittura privata tra le parti da regolarizzarsi con l'attestazione del diritto reale entro la data stabilita per il perfezionamento (punto 13.4). Nel caso di comunione legale col coniuge lo stesso dovrà dare assenso all'inoltro della domanda.

Per le tipologie d'intervento diverse da quelle indicate al primo paragrafo, nonché per le iniziative edili proposte su beni e strutture di proprietà di enti pubblici date in affitto ad agricoltori, oltre ai titoli citati in precedenza, il possesso dei beni è attestabile mediante un titolo d'uso o quota di comproprietà. In tali casi il richiedente deve attestare di aver acquisito l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del proprietario o da parte di almeno i due terzi dei comproprietari. Tali soggetti devono prendere atto degli impegni che il richiedente dovrà sottoscrivere.

7.2 Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi)

Gli interventi per il quale è richiesto il sostegno devono:

- a) contribuire al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità dell'azienda; si precisa che tale requisito dovrà essere evidenziato all'atto della domanda nel Piano di miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità aziendale degli investimenti;
- b) essere ubicato sul territorio regionale;
- c) comportare una spesa ammissibile pari o superiore a 10.000 euro;
- d) aver ottenuto il punteggio minimo pari a 30 a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione;
- e) non essere già stato oggetto di altro finanziamento pubblico fatta eccezione per quelli cumulabili;
- f) essere congruo dal punto di vista delle specifiche progettuali in riferimento al dimensionamento dell'azienda (vedi allegati IV e VII);
- g) essere stato sottoposto a valutazione ambientale con esito positivo (se previsto dalla normativa vigente);
- h) essere l'unico in corso sulla stessa tipologia di intervento (un'azienda agricola può presentare una nuova domanda di aiuto quando la precedente è stata oggetto di domanda di pagamento a saldo);
- i) nel caso di giovani agricoltori, essere previsto nel piano aziendale approvato.

7.2.1 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità dell'azienda

Al fine di dimostrare il possesso di tale requisito il richiedente è tenuto a presentare un Piano di miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità aziendale degli investimenti, a firma di un professionista iscritto in un albo professionale, attraverso il quale l'azienda attesti che gli interventi proposti siano volti al conseguimento degli obiettivi generali o specifici (fabbisogni 05, 12, 07, 13 e 24) riportati nella tabella sottostante.

Obiettivi generali	Obiettivi specifici
Miglioramento delle prestazioni aziendali con particolare riguardo agli aspetti economici	F 05 - Maggiore strutturazione delle aziende per il rafforzamento della competitività sul mercato
	F 12 - Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie
	F 07 - Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli
Miglioramento della situazione dell'impresa in termini di sostenibilità globale con particolare riguardo agli aspetti ambientali, sociali e del benessere animale	F 13 - Valorizzazione del ruolo ambientale delle piccole aziende agricole
	F 24 - Migliore efficienza energetica ed aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili

7.3 Requisiti di ammissibilità per determinate tipologie di intervento

Oltre al possesso dei requisiti di ammissibilità del richiedente e dell'intervento di cui ai punti precedenti, nel caso di particolari tipologie di intervento è richiesto il soddisfacimento di alcuni criteri specifici di seguito indicati.

7.3.1 Interventi che riguardano l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Tali interventi sono ammessi a condizione che più del 50% della materia prima provenga dall'azienda agricola del beneficiario e che i prodotti ottenuti dalla trasformazione rientrino fra quelli dell'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7.3.2 Interventi che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili

La realizzazione e il miglioramento degli impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica o termica **da fonti rinnovabili** sono interventi ammissibili a condizione che:

- l'energia prodotta sia in prevalenza destinata all'attività produttiva, fermo restando che sarà ammissibile a contributo esclusivamente la quota richiesta da tale attività;
- non vi sia consumo di suolo, nel caso di posizionamento di pannelli solari o fotovoltaici;
- non siano utilizzate colture dedicate, nel caso di impianti a biogas, e siano alimentati in prevalenza con biomassa legnosa prodotta in azienda nel caso di biomasse;
- gli impianti a biomassa e a biogas per la produzione di energia elettrica garantiscano un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%;
- gli investimenti rispettino quanto previsto dal D.lgs. n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE".

7.3.3 Interventi che riguardano l'acquisto di macchine e attrezzi usati

Tali interventi sono ammessi a condizione che:

- il bene non abbia beneficiato di un precedente contributo nazionale, comunitario o regionale;
- sia analiticamente dimostrato che l'acquisto del bene usato sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente;
- le caratteristiche del bene usato siano adeguate alle esigenze dell'intervento e conformi alle normative vigenti.

7.3.4 Interventi che riguardano l'acquisto di terreni agricoli

L'acquisto di terreni, inseriti in zone di tipo agricolo dei piani regolatori generali vigenti, è ammesso nel limite del 10% totale delle spese ammissibili, al netto delle spese tecniche relative alla domanda di aiuto considerata, e solo se è dimostrato che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato, tramite attestazione di un professionista iscritto in un albo professionale, diverso dal consulente che ha redatto il piano di miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità aziendale. In caso contrario, l'importo massimo ammissibile è determinato con riferimento a quello di mercato.

Non sono ammissibili ad aiuto i trasferimenti tra persone fisiche aventi rapporti di parentela entro il 3° grado o affini entro il 2° grado e tra coniugi. Non sono, inoltre, ammessi i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le persone fisiche siano soci di maggioranza, amministratori delle seconde o parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado dei soci delle seconde.

7.3.5 Interventi che riguardano il settore irriguo

La costruzione e la sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione sono ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni stabilite dall'art. 46 del reg (UE) 1305/2013: in particolare che:

- sia prevista nell'ambito dell'investimento l'installazione di contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;
- nel caso di miglioramento di impianti irrigui preesistenti, sia soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale almeno pari al 25%, nel caso di modifica sostanziale della tipologia di impianto (da scorrimento a pioggia o a goccia e da pioggia a goccia), e pari al 15%, nel caso di sola razionalizzazione di impianti esistenti.

7.3.6 Interventi che riguardano l'acquisto di fabbricati rurali

Premesso che non sono mai ammissibili ad aiuto i trasferimenti tra persone fisiche aventi rapporti di parentela, entro il 3° grado o affini entro il 2° grado e tra coniugi, oltre i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le persone fisiche siano soci di maggioranza, amministratori delle seconde o parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado dei soci delle seconde, l'acquisto dei fabbricati rurali è ammesso solo se:

- non esistono in ambito familiare (parente entro il 3° grado e affine entro il 2° e tra coniugi) strutture già idonee alle esigenze aziendali (fatta eccezione per quelle strutture asservite ad un titolare di altra azienda individuale);
- costituisce parte integrante dell'investimento complessivo programmato dal richiedente e il valore del fabbricato rurale non superi l'80% del valore complessivo dell'investimento;
- il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato come da attestazione da parte di un professionista iscritto in un albo professionale diverso dal consulente che ha redatto il piano di miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità aziendale;
- l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei quindici anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- è attestata da parte di un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente oppure siano specificati gli elementi di non conformità da regolarizzarsi in sede di liquidazione finale.

7.3.7 Investimenti collettivi

Tali investimenti sono ammissibili a condizione che:

- siano destinati ad uso comune;
- siano proposti da almeno 3 aziende agricole associate, che non abbiano rapporti di parentela, di coniugio o affinità entro il 1° grado, su base volontaria con atto scritto (statuto per forme giuridiche riconosciute e atto costitutivo per soggetti senza forma giuridica) dal quale risulti:
 1. l'impegno degli associati a realizzare il programma di investimento comune;
 2. l'impegno a mantenere gli obblighi correlati, con particolare riguardo a quelli previsti per il periodo vincolato;
 3. la ricaduta dei vantaggi in capo a ciascuna azienda associata, con la realizzazione del programma comune di investimenti;
 4. il soggetto capofila che assume tramite mandato la responsabilità delle seguenti attività: coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino

alla scadenza del progetto/intervento, sottoscrizione in nome e per conto dell'associazione degli atti necessari per la realizzazione del progetto, responsabilità e coordinamento generale dell'intervento, potestà di incassare (se non diversamente previsto dal contratto di mandato) le somme finanziate, con conseguente versamento degli importi di competenza agli altri;

- tali investimenti sono finalizzati al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali di ciascuna azienda agricola.

L'associazione volontaria a titolo d'esempio potrà comportare l'aggregazione delle imprese nelle seguenti forme: ATI, ATS, rete d'impresе, ecc..

Il soggetto capofila, che ha presentato domanda di sostegno nell'ambito di investimento collettivo, come per altro gli altri partecipanti al raggruppamento, potrà presentare ulteriore domanda per investimenti specifici riguardanti la propria azienda.

8. TIPOLOGIA E INTENSITÀ DELL'AIUTO

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale; l'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente.

Criteri di differenziazione dell'aiuto	Tipologie di intervento	
	Investimenti nel settore primario e/o nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	Acquisto di macchine agricole e relativi accessori
Giovani agricoltori (punto 5 Beneficiari, lettere b e c)	60%	50%
Interventi collettivi proposti esclusivamente da giovani agricoltori	70%	60%
Altri agricoltori	50%	40%
Interventi collettivi proposti da altri agricoltori	60%	50%

Il tetto di spesa ammessa, determinato secondo le modalità indicate, non può superare l'importo di 600.000 euro, calcolato sommando gli importi delle domande d'aiuto finanziate a una medesima azienda dal presente programma di sviluppo rurale 2014/20 a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1.

Fatto salvo il rispetto delle specifiche progettuali, i richiedenti possono, inoltre, proporre investimenti di importo maggiore rispetto al tetto di spesa ammessa, fermo restando che

detto importo sarà sostenuto in autofinanziamento. Nel caso di investimenti plurimi il tetto di spesa sarà ripartito proporzionalmente tra gli stessi.

9. CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui al presente bando sono cumulabili con altre “fonti di aiuto” concesse per i medesimi interventi, quali ad esempio le agevolazioni fiscali inerenti alla ristrutturazione degli immobili, se spettanti, al risparmio energetico, ai **crediti d'imposta**, agli aiuti integrativi erogati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta sotto forma di mutui a tasso agevolato (beneficio attualizzato) ecc..

L'aiuto complessivo non potrà comunque superare, in termini percentuali, le seguenti aliquote di riferimento previste all'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013:

Investimenti in immobilizzazioni Materiali	% base	Maggiorazione zona montana	Maggiorazione Giovani Agricoltori	Aliquota massima di riferimento
Aziende in genere	40%	20%	0	60%
Giovani Agricoltori	40%	20%	20%	80%

10. CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, ad ogni domanda è attribuito un punteggio sulla base delle tabelle riportate in allegato I (Criteri di selezione).

Il beneficiario, compilando la specifica scheda, in sede di domanda deve proporre un'autovalutazione, non vincolante per la Commissione tecnica al fine della stesura della graduatoria definitiva, ma utile al richiedente stesso per programmare la proposta d'investimento che abbia una maggiore possibilità di successo. I criteri di selezione E e F per poter essere attribuiti, devono essere oggetto di specifica e motivata richiesta nel piano di miglioramento che va allegato alla domanda.

11. DOMANDA DI AIUTO

11.1 Quando presentare la domanda di aiuto

I soggetti interessati possono presentare la domanda di aiuto a partire **dal 20 aprile fino alle ore 16.30 di mercoledì 15 ottobre 2020**. Le domande inoltrate oltre i termini indicati non saranno prese in considerazione e saranno escluse dall'accesso agli aiuti.

11.2 Come presentare la domanda di aiuto

Le domande sono presentate telematicamente tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN) entro il termine di chiusura del bando. La compilazione e la trasmissione possono essere

effettuate accedendo on-line al sistema SIAN (previo accreditamento) o presso lo Sportello unico dell'Assessorato competente in materia di agricoltura.

In caso d'impossibilità di accesso al sistema SIAN e comunque per tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria dichiarata dal Governo italiano, la domanda, compilata e sottoscritta su modello cartaceo, portato in formato pdf mediante scansione, può essere trasmessa tramite PEC, all'indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it.

Nell'eventualità di cui al precedente capoverso, il beneficiario è tenuto a convalidare l'istanza informaticamente, tramite SIAN, entro i termini successivamente stabiliti dal responsabile del procedimento.

La domanda deve essere corredata da tutta la documentazione indicata nell'allegato III del bando. Eventuali richieste di integrazione documentale potranno essere avanzate limitatamente alla documentazione specifica per tipologia di intervento (vedi punto 13.1 seguente).

Nel caso d'investimenti collettivi la domanda deve essere presentata dal beneficiario capofila.

12. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO

Le fasi procedurali, i soggetti coinvolti e le loro rispettive funzioni sono determinati in coerenza con il sistema di gestione e controllo del PSR 2014-2020.

12.1 Soggetti coinvolti

I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione del presente bando vedono coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:

- a) responsabile del procedimento;
- b) supervisore dell'istruttoria;
- c) responsabile dell'istruttoria;
- d) commissione tecnica.

12.1.1 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007 è il dirigente della Struttura Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 5bis della citata legge è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura.

12.1.2 Supervisore dell'istruttoria

Il supervisore è il funzionario responsabile dell'ufficio competente che sovrintende all'attività istruttoria.

12.1.3 Responsabile dell'istruttoria

Il responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19/2007, è il tecnico istruttore che predispose l'istruttoria delle pratiche.

12.1.4 Commissione tecnica

Nell'ambito del Dipartimento agricoltura, è istituita una commissione tecnica composta da:

- a) il dirigente della struttura competente, o suo delegato, con funzione di presidente;
- b) i funzionari responsabili degli uffici competenti;
- c) i tecnici istruttori delle istanze;
- d) eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui risulta necessario acquisire pareri tecnici specifici;
- e) il segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

La commissione procede alla validazione dell'istruttoria condotta dal tecnico istruttore in merito a:

- a) la valutazione dei piani di miglioramento delle prestazioni e sostenibilità aziendale degli investimenti;
- b) la valutazione dell'idoneità tecnica, economica e progettuale degli investimenti presentati;
- c) l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione previsti;
- d) l'approvazione della spesa ammissibile;
- e) l'eventuale definizione di prescrizioni;
- f) la valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita.

La commissione procede, inoltre, a fissare eventuali specifiche tecniche per la valutazione dell'ammissibilità ad aiuto degli investimenti proposti e per la determinazione della spesa ammissibile, qualora risultino insufficienti i criteri e le norme tecniche contenute nel presente bando e a esaminare le richieste di varianti, proroghe e riesami.

Le sedute della commissione sono valide se presenti almeno il presidente, il supervisore dell'istruttoria e un tecnico istruttore.

L'attività della commissione è volta alla prevenzione, all'individuazione e alla correzione di errori nelle procedure di valutazione dell'istruttoria delle domande ed è finalizzata alla uniformità e alla omogeneità di giudizio tra i vari responsabili dell'istruttoria.

13. FASI PROCEDURALI

L'istruttoria delle domande di aiuto è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) ammissibilità della domanda;
- c) approvazione della graduatoria;
- d) eventuale perfezionamento delle domande;
- e) atto di concessione degli aiuti con accettazione dell'atto da parte del beneficiario.

L'approvazione definitiva delle spese ammesse e l'attribuzione dei punteggi deve avvenire entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Si precisa che per le domande che prevedono interventi edilizi per i quali non è ancora stato richiesto il parere di razionalità, tale termine è interrotto, oltre che nei casi di seguito individuati, per le tempistiche relative a sub-procedimenti previsti per il rilascio dello stesso.

13.1 Ricevibilità della domanda

La documentazione generale essenziale per la presentazione della domanda, di cui al punto 1.1 dell'allegato III, deve essere tassativamente presente al momento dell'inoltro della domanda di sostegno, pena l'esclusione dalla procedura.

La documentazione specifica per tipologia di intervento essenziale per la ricevibilità, di cui al punto 1.2 dell'allegato III, eventualmente non presente, dovrà essere prodotta entro **trenta giorni naturali e consecutivi** dalla richiesta di integrazione, pena l'esclusione totale o parziale.

13.2 Ammissibilità della domanda

Questa fase si suddivide in istruttoria amministrativa e istruttoria tecnica, determinate nei sistemi di gestione e controllo, **mediante le quali viene assegnato a ciascuna domanda il punteggio, determinato sulla base dei criteri di cui all'allegato I, ed è verificata la congruità e la ragionevolezza degli interventi proposti, al fine della determinazione della spesa ammessa provvisoria**

Il punteggio conseguito e la spesa ammessa provvisoria, validati dalla Commissione tecnica, sono comunicati ai richiedenti, ai quali sono concessi 30 giorni per trasmettere eventuali osservazioni, controdeduzioni, integrazioni o precisazioni rispetto alla documentazione presentata.

A seguito delle eventuali osservazioni, controdeduzioni, integrazioni o precisazioni da parte del beneficiario, la spesa ammessa provvisoria viene rideterminata ed assume carattere **definitivo dopo la validazione dell'istruttoria da parte della Commissione tecnica. Si precisa che non sono previste proroghe sui termini di consegna della documentazione di cui sopra, se non in casi comprovati di causa di forza maggiore, né ulteriori successive possibilità di integrazione della documentazione fornita.**

Non sono inoltre ammissibili modifiche delle tipologie di intervento rispetto a quelle richieste nella domanda di aiuto, ma solo revisioni per adeguarne la congruità.

Il punteggio e la spesa ammessa definitiva sono comunicati ai richiedenti, ai quali sono concessi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per accettare le risultanze del procedimento o eventualmente presentare delle controdeduzioni relative al punteggio assegnato e alla spesa ammessa definitiva.

Le revisioni di cui sopra non possono in ogni caso comportare una maggiore spesa della relativa voce di spesa.

13.3 Approvazione graduatoria

La graduatoria, al termine del procedimento istruttorio sopra descritto, è approvata con provvedimento del dirigente con evidenziazione delle:

- a) domande non ricevibili;
- b) domande non ammissibili;
- c) domande ammissibili e finanziabili;
- d) domande ammissibili e non finanziabili.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che hanno conseguito un punteggio definitivo pari o superiore a 30 punti. Con il medesimo atto di approvazione delle graduatoria sono concessi gli aiuti a tutte le domande che risultano complete e non necessitano del perfezionamento di cui al successivo punto 13.4.

Tale provvedimento è notificato ai beneficiari.

13.4 Perfezionamento delle domande

Nel caso di istanze che prevedono documentazione di perfezionamento (a titolo esemplificativo: permesso di costruire, titolo di possesso, subconcessione a uso idroelettrico, **diritti di impianto per nuove autorizzazioni**, ecc.) il beneficiario deve completare l'istanza entro 90 giorni dal ricevimento della nota di richiesta inviata a seguito dall'approvazione della graduatoria. Nel caso di mancato completamento dell'istanza nei termini indicati la domanda sarà parzialmente o totalmente esclusa.

Le istanze che non necessitano di perfezionamento saranno chiuse con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria e contestuale concessione dell'aiuto, mentre quelle da perfezionare saranno chiuse con successivo provvedimento dirigenziale di concessione dell'aiuto, previa verifica dell'avvenuto perfezionamento..

14. REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

14.1 Data di inizio

L'avvio dell'intervento proposto deve inderogabilmente avvenire dopo la presentazione della domanda di aiuto e entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto e deve essere dimostrato mediante:

1. la presentazione di bolle di consegna, fatture di acquisto, contratti di fornitura, nel caso di domande di aiuto che abbiano come oggetto la semplice, o **prevalente**, fornitura di attrezzature e materiali;
2. la trasmissione della comunicazione di "inizio lavori" trasmessa all'Amministrazione comunale nel caso in cui il titolo abilitativo sia costituito dal permesso di costruire oppure della segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia), nel caso di domande di aiuto che abbiano come oggetto la **prevalente** realizzazione di opere;
3. **la dichiarazione da parte del beneficiario, comprovata da documentazione fotografica, o la presentazione di bolle di consegna o fatture di acquisto, nel caso di realizzazione di opere o impianti che non comportano l'ottenimento di titoli abilitativi.**

Qualora il titolo abilitativo riguardi anche investimenti non ammissibili, ai sensi del presente bando, i beneficiari devono chiedere un accertamento da parte dell'istruttore tecnico per verificare l'effettivo non avvio dei lavori oggetto di richiesta di finanziamento.

Fermo restando che l'avvio deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, i richiedenti possono a proprio rischio iniziare i lavori o procedere agli acquisti anche prima dell'ammissibilità a finanziamento. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

L'avvio dell'investimento oltre il termine previsto comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni definite dalla D.G.R. 1443/2018.

14.2 Ultimazione

Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati entro 24 mesi dal provvedimento di concessione, fatte salve le proroghe di cui al punto successivo, nel caso comportino interventi edilizi, termine ridotto a 12 mesi dalla data di concessione dell'aiuto nel caso di domande di aiuto che riguardino il mero acquisto di beni. Qualora alla scadenza dei termini per l'ultimazione dell'iniziativa, l'investimento autorizzato non sia stato realizzato nella sua totalità, ma le opere realizzate siano funzionali sotto il profilo tecnico-operativo, la revoca dell'aiuto è disposta in maniera proporzionale tenendo conto delle opere realizzate.

Il completamento dell'investimento e la sua rendicontazione oltre il termine previsto, comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite dalla D.G.R. 1443/2018.

14.3 Proroghe

Nella realizzazione dell'intervento, il beneficiario, può richiedere proroghe per un periodo massimo di 18 mesi e nei limiti dei termini ultimi per la rendicontazione del PSR. La richiesta di proroga deve essere motivata e inoltrata prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti. Il mancato rispetto di tale termine per la richiesta della proroga comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni di cui alla D.G.R. 1443/2018.

Le proroghe dovranno comunque rispettare i limiti temporali stabiliti dall'organismo pagatore ai fini della rendicontazione delle spese.

Il responsabile del procedimento, sentita la commissione tecnica, può concedere o non concedere la proroga e, in entrambi i casi, ne comunica l'esito al beneficiario.

I termini di avvio e di rendicontazione sopra individuati possono essere sospesi per il periodo indicato per ciascuno dei seguenti eventi, nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini fissati a causa di:

- liti o contenziosi pendenti davanti all'Autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e l'Amministrazione Regionale, relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo; la sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso;
- eventi oggettivamente riconosciuti, e non imputabili al beneficiario, attestati dalla struttura competente, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi (ad esempio calamità naturali, eventi certificati da autorità pubbliche con ordinanze o decreti, ecc.) o la rendicontazione: la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

15. VARIANTI AGLI INVESTIMENTI CONCESSI

15.1 Definizione delle varianti

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti all'investimento originale che comportano modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare, ad esempio:

- a) cambio di beneficiario;
- b) cambio di sede dell'investimento;
- c) sostanziali modifiche tecniche e tipologiche delle opere approvate;
- d) mancata realizzazione di parte degli investimenti proposti comportante una riduzione della spesa ammissibile, compresa tra il 10% e il 40%.

Le varianti di cui ai punti c) e d) possono comportare la variazione del quadro economico delle singole voci di spesa (punto 6.1); tali eventuali riduzioni costituiscono economia di spesa.

Non sono di norma considerate varianti le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa, e i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, se sono contenute in un importo non superiore al 10% del costo della singola tipologia di intervento.

15.2 Presentazione delle domande di variante

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti. Tuttavia, se nel corso della realizzazione degli investimenti, il beneficiario ritiene di dover apportare modifiche comportanti varianti ai sensi di quanto definito al punto precedente, in ragione di sopraggiunte esigenze o di migliori soluzioni tecniche, è consentita la presentazione della richiesta documentata di variante.

Le domande di variante possono essere presentate dalla concessione dell'aiuto sino alla presentazione della domanda di saldo (contestualmente).

Si precisa che nel caso di varianti che comprendono interventi già realizzati il beneficiario deve rispettare i principi di ragionevolezza della spesa al fine dell'ammissibilità ad aiuto degli stessi.

15.3 Istruttoria delle domande di variante

La variante è autorizzata a condizione che:

- a) siano mantenute le finalità originarie dell'investimento aziendale;
- b) siano rispettate le condizioni e i limiti indicati nelle disposizioni attuative;
- c) non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- d) non comporti una percentuale in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiore al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

Nel caso di variante comportante il cambio del beneficiario, fatte salve le condizioni sopra indicate lo stesso è autorizzabile se:

- a) il subentrante è in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità indicati al punto 7 del beneficiario originale;
- b) il subentrante si impegna formalmente a mantenere gli impegni assunti dal cedente.

Il subentrante deve presentare richiesta entro 90 giorni dal subentro. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità.

Il responsabile del procedimento, sentita la commissione tecnica, può ammettere le varianti e ne comunica l'esito al beneficiario.

16. DOMANDA DI PAGAMENTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La domanda di pagamento è presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto concesso a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto. Le domande di pagamento possono riguardare l'erogazione di un anticipo, il pagamento di tre stati di avanzamento lavori (due soltanto nel caso di erogazione dell'anticipo), per un importo compreso tra il 20% e l'80% della spesa ritenuta ammissibile e il pagamento del saldo dell'aiuto concesso.

16.1 Quando presentare la domanda di pagamento

I soggetti interessati possono presentare la domanda di pagamento, a seguito della concessione dell'aiuto, in qualsiasi momento dell'anno. I lotti di pagamento avverranno con cadenza bimestrale.

16.2 Come presentare la domanda pagamento

Le domande sono inoltrate telematicamente all'Organismo Pagatore (OP) tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN). La compilazione e la trasmissione possono essere effettuate accedendo on-line al sistema SIAN (previo accreditamento) o presso lo sportello unico dell'Assessorato competente in materia di agricoltura.

Nel caso in cui il beneficiario si avvalga del servizio dello sportello unico per la compilazione della domanda di pagamento dovrà preventivamente accordarsi con quest'ultimo per definire la tempistica per il caricamento delle fatture sul portale SIAN.

In caso d'impossibilità di accesso al sistema SIAN e comunque per tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria, dichiarata dal Governo italiano, è possibile presentare domanda di pagamento compilata su modello cartaceo, trasmessa tramite PEC.

Nell'eventualità di cui al precedente capoverso, il beneficiario è tenuto a convalidare l'istanza informaticamente, tramite SIAN, entro i termini successivamente stabiliti dal responsabile del procedimento.

Le domande devono essere corredate dalla documentazione indicata nell'allegato III. Nel caso in cui la documentazione allegata non sia completa, il responsabile del procedimento ne chiede il completamento entro il bimestre utile per l'istruttoria. In caso di mancato completamento se si tratta di una domanda di acconto essa slitterà nel bimestre successivo, mentre se si tratta di domanda di pagamento a saldo tale mancanza comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni previste dalla DGR 1443/2018.

17. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE

17.1 Giustificativi di spesa

Le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti per i quali è stato accordato l'aiuto dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente (ad esempio contratto di vendita nel caso di acquisto di beni usati), riportanti:

- a) numero e data di emissione;
- b) natura e quantità dei beni acquistati (con specificazione del numero seriale o del numero di matricola laddove pertinente) o indicazione delle opere eseguite;
- c) intestazione al beneficiario con indicazione della partita IVA;
- d) Codice Unico del Progetto (C.U.P.) o citazione della misura disciplinante l'aiuto laddove tale codice non sia stato ancora attribuito;

Tale giustificativo di spesa deve essere debitamente pagato attraverso i conti correnti dedicati. Non sono ammissibili giustificativi di spesa riportanti imponibile inferiore a € 100,00, IVA esclusa.

17.2 Giustificativi di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento deve essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e dichiarazione della modalità di quietanza da parte della ditta. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

1. l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
2. il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D. Lgs. 385/93) sui beni aziendali.

18. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Le fasi procedurali, i soggetti coinvolti e le loro rispettive funzioni sono determinati in coerenza con il sistema di gestione e controllo del PSR 2014-2020.

18.1 Soggetti coinvolti

I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione del presente bando vedono coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:

- a) responsabile del procedimento;
- b) supervisore dell'istruttoria;
- c) responsabile dell'istruttoria.

18.1.1 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007, è il dirigente della Struttura Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale. Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis della citata legge, è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura.

18.1.2 Supervisore dell'istruttoria

Il supervisore è il funzionario responsabile dell'ufficio che sovrintende all'attività istruttoria.

18.1.3 Responsabile dell'istruttoria

Il responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19/2007, è il tecnico istruttore che predispose l'istruttoria delle pratiche.

18.2 Fasi procedurali

Nel dettaglio l'istruttoria delle domande di pagamento è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) ammissibilità ed estrazione campione per il controllo in loco;
- c) estrazione campione per il controllo a revisione;
- d) fasi di liquidazioni dell'aiuto.

Ricevuta la proposta di liquidazione dal Revisore, il funzionario Responsabile del Procedimento elabora i lotti controllati procedendo all'autorizzazione al pagamento delle domande o alla revoca dell'autorizzazione al pagamento stesso. Le domande di cui il pagamento viene autorizzato entrano nell'elenco di liquidazione, reso disponibile da AGEA, in vista della successiva fase di erogazione dei contributi.

18.3 Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento

La domanda di pagamento è ammissibile a condizione che:

- a) l'avvio dell'intervento sia avvenuto nei termini previsti (dopo la presentazione della domanda di aiuto e entro un anno dalla data di concessione);
- b) le opere realizzate siano conformi a quelle approvate in sede di domanda di aiuto o di eventuale successiva variante;
- c) le spese sostenute siano eleggibili ovvero:
 - sia verificabile la pertinenza della spesa riguardo all'intervento finanziato;
 - sia congrua rispetto all'azione ammessa e comporti costi commisurati alla dimensione del progetto;
 - sia effettivamente sostenuta e legittimamente contabilizzata.

La domanda di pagamento a saldo, oltre ai requisiti di cui sopra, è ammissibile a condizione che:

- a) siano stati mantenuti i requisiti soggettivi riguardanti l'azienda, punto 7, lettera g) esclusa;
- b) l'intervento proposto abbia mantenuto il punteggio assegnato con esclusivo riferimento al criterio E o, in caso di varianti, non abbia subito una diminuzione del punteggio tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria (punto 15.3 lettera c); nel caso in cui si verifichi tale eventualità si procederà al recupero degli aiuti eventualmente erogati secondo le modalità previste dalla DGR 1443/2018;
- c) la conclusione dell'intervento sia avvenuta entro il termine prestabilito;
- d) sia verificato, laddove richiesto, il possesso dei requisiti igienico sanitari (SCIA sanitaria o agibilità dei locali, ecc.);
- e) siano attestate, ove necessarie, la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, sicurezza, ecc.);
- f) la spesa ammissibile a saldo sia pari o superiore a 10.000 euro;

- g) nel caso di investimenti proposti da giovani agricoltori sia accertato:
- il raggiungimento del dimensionamento aziendale indicato nel piano aziendale utile alla valutazione di congruità dell'investimento;
 - il soddisfacimento del requisito di professionalità.

18.4 Erogazione dell'anticipo e fidejussioni

Il beneficiario può richiedere, in seguito all'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo non superiore al 50% del contributo accordato. Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a) una garanzia bancaria o una garanzia equivalente contratta con un istituto di credito o assicurativo, corrispondente al 100% dell'importo anticipato;
- b) dichiarazione della presunta data di avvio dell'intervento sottoscritta dal richiedente.

Tale garanzia è svincolata una volta che si sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute per l'intervento ammesso supera l'importo dell'anticipo.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

18.5 Erogazione dello stato di avanzamento lavori o acconto

La percentuale di avanzamento è determinata mediante raffronto tra la spesa ammessa nello stato di avanzamento lavori e il costo ammesso iniziale.

18.6 Erogazione del saldo

Il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo entro il termine previsto per la rendicontazione degli interventi, comprensivo delle eventuali proroghe,.

La presentazione delle domande di pagamento del saldo finale oltre tale termine rende applicabili le disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni definite dalla DGR 1443/2018.

I raffronti tra la contabilità dei lavori e i giustificativi di spesa in sede di saldo finale assumono carattere definitivo e potranno dare luogo a possibili rettifiche contabili da parte degli uffici in merito alla spesa ammissibile a pagamento con decurtazione delle spese ritenute non più congrue.

19. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLI

Al fine di verificare i tempi e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dal presente bando e dal provvedimento di concessione, sono previsti controlli di natura amministrativa, tecnica, svolti dai soggetti incaricati.

Il soggetto controllore potrà, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende interessate e prendere visione della documentazione ivi custodita. In tal caso i beneficiari devono mettere a disposizione quanto richiesto: i documenti amministrativi- finanziari

inerenti al progetto, quali pezze giustificative delle spese sostenute, prove di avvenuto pagamento, ricevute dei bonifici bancari, estratti conto bancarie gli elaborati progettuali, al fine di favorire il confronto fra il progetto approvato e le opere realizzate.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. Per tutte le tipologie di controlli in loco il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora si utilizzi una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l'autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

19.1 Controlli amministrativi

Conformemente all'art. 48 del Reg. 809/2014, tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano "tutti quegli elementi che è possibile ed appropriato verificare mediante questo tipo di controlli".

19.2 Visita in situ

Salvo casi debitamente giustificati, i controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata (visita in situ) o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

Controlli tecnici e amministrativi in situ possono essere effettuati in sede di istruttoria delle domande d'aiuto e di pagamento sui seguenti temi: operatività del bene/servizio in riferimento agli indirizzi produttivi aziendali e alle strutture aziendali interessate, corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e quello rendicontato. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

19.3 Controlli in loco

Sono previsti negli art. 49 e ss. del Reg. (UE) 809/2014 ed effettuati da soggetti terzi rispetto ai soggetti coinvolti nei controlli amministrativi, prima del pagamento finale su un campione estratto con i criteri previsti dai regolamenti comunitari. I controlli in loco verificano, per quanto possibile, che l'operazione sia stata attuata in conformità alle norme applicabili e nel rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto, nonché la corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e quello rendicontato. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR e comportano una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

I controlli in loco verificano, inoltre, che la destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di aiuto.

19.4 Controlli revisione

La revisione effettuata da un soggetto diverso da quelli impegnati nei controlli precedenti, è finalizzata all'individuazione delle domanda di pagamento da porre in liquidazione e, successivamente da sottoporre al Responsabile per l'Autorizzazione. La procedura di revisione sarà eseguita nell'istruttoria in modalità completa (ri-esecuzione di tutti i controlli di ammissibilità) su un campione del 2% delle domande di pagamento. Sulle restanti domande invece verrà effettuata nella procedura di liquidazione.

19.5 Controlli ex-post

Interessano le operazioni connesse a investimenti per le quali continuano a sussistere gli impegni assunti nel periodo di vincolo successivo alla data di pagamento finale. I controlli ex-post sono quindi finalizzati a:

- a) verificare il rispetto di tali impegni;
- b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- c) garantire che lo stesso investimento non abbia beneficiato in maniera irregolare di altri contributi pubblici (nazionali o comunitari).

Il campione è estratto su una base di un'analisi di rischio e dell'impatto finanziario delle varie operazioni.

A conclusione degli interventi, inoltre, ulteriori controlli potranno essere coordinati direttamente dalla Commissione Europea, dallo Stato, da AGEA, dall'Autorità di Gestione e da altri organismi di controllo quali ad esempio la Guardia di Finanza, l'OLAF oppure affidati a società specializzate.

In particolare per i vincoli riguardanti l'entità aziendale tali controlli faranno riferimento ai dati riportati sull'ultimo fascicolo aziendale validato al momento del controllo.

20. DECADENZA ED ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

Il beneficiario, nelle fasi istruttorie della domanda, può incorrere nella esclusione parziale o totale del contributo o nella sua decadenza parziale o totale, con restituzione maggiorata degli interessi in caso di finanziamento già erogato, qualora vi siano le violazioni di seguito declinate.

20.1 Casi di esclusione

Il beneficiario incorre nell'esclusione parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- presentazione della domanda di aiuto oltre il termine consentito dal bando;
- mancata presentazione nei termini stabiliti della documentazione di perfezionamento o di altra documentazione essenziale per la ricevibilità o indispensabile alla chiusura dell'istruttoria della domanda d'aiuto;
- ottenimento di punteggio al di sotto del minimo stabilito dai criteri di selezione (30) o non utile al finanziamento in base alle risorse assegnate;
- assenza di requisiti stabiliti dal bando al fine dell'ammissibilità all'aiuto.

20.2 Casi di decadenza

Il beneficiario incorre nella decadenza parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- assenza dei requisiti di ammissibilità richiesti in sede di domanda di pagamento;
- presentazione di documentazione tecnico/contabile irregolare, volta a ottenere un indebito aiuto;
- il beneficiario ostacola volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- il beneficiario fornisce indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in grave errore;
- nel caso di giovane agricoltore, mancato raggiungimento del dimensionamento aziendale indicato nel piano aziendale con decadenza parziale del contributo rideterminato in funzione della consistenza aziendale accertata;
- nel caso di giovane agricoltore la non attestazione del requisito di professionalità determina la decadenza della maggiorazione del 10%;
- effettui varianti in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiori al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

21. RINUNCIA ED ERRORI PALESI

Una domanda di aiuto o di pagamento o un'altra dichiarazione può essere formalmente ritirata dal richiedente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale richiesta deve essere presentata allo sportello unico. Le rinunce non possono essere presentate se il beneficiario è stato informato di inadempienze riscontrate o se gli è stato comunicato che sarà soggetto di controllo in situ.

Le domande di aiuto o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti presentati.

22. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Gli impegni assunti dal beneficiario hanno durata pari a:

- 5 anni dalla data del pagamento finale al beneficiario per investimenti riguardanti gli impianti e le attrezzature mobili;
- 10 anni per gli interventi relativi a beni immobili;

e sono distinti in essenziali e accessori.

L'inosservanza degli impegni essenziali determina la decadenza totale dell'aiuto percepito, fatta eccezione per i casi di decesso o di forza maggiore che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

L'inosservanza degli impegni accessori determina la riduzione dell'aiuto percepito e, nei casi estremi, la decadenza totale in base alla valutazione dell'infrazione rilevata secondo le disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni stabilite dalla DGR1443/2018.

22.1 Impegni essenziali

Gli impegni essenziali sono:

- a) divieto di cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva che ha beneficiato del contributo al di fuori del territorio regionale. Nello specifico le aziende sono tenute a:
 - rimanere titolari di partita IVA;
 - non ridurre l'entità aziendale che ha giustificato il requisito minimo di ammissibilità pari a 4.000 euro di Produzione Standard;
 - mantenere l'iscrizione presso il registro delle imprese della camera di commercio con codice ATECO agricolo;
 - detenere un fascicolo aziendale validato.

Non è considerata cessazione dell'attività produttiva la mera cessione della stessa con subentro nei vincoli.

- b) non cambiare la proprietà del bene oggetto di agevolazione, al fine di procurare un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione di un intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Tali divieti comportano un impegno a:
 - non mutare la destinazione d'uso dei beni incentivati;
 - utilizzare in modo appropriato il bene agevolato.

22.2 Impegni accessori

Gli impegni accessori sono:

- a) dare attuazione (inizio lavori) all'intervento incentivato entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto;
- b) presentare la domanda di saldo finale entro i termini massimi stabiliti per ciascuna tipologia di investimento comprese le eventuali proroghe concesse;
- c) avviare l'attività aziendale incentivata, laddove pertinente per la tipologia d'intervento, entro giorni 30 dalla ricezione del saldo finale o dall'eventuale proroga concessa;
- d) non ridurre per oltre il 20%, nel periodo soggetto a vincolo, il dimensionamento aziendale che ha giustificato la congruità dell'investimento;
- e) garantire che gli interventi di trasformazione e commercializzazione riguardino più del 50% di materia prima proveniente dall'azienda agricola del beneficiario e che i prodotti ottenuti dalla trasformazione rientrino fra quelli dell'allegato I al TFUE.
- f) assicurare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto, secondo le disposizioni contenute nel Reg. (UE) N.1303/13 (allegato XII) e art. 13 e all. III del Reg. (UE) 808/2014 e all. III del Reg. (UE) 669/2016;

- g) presentare la documentazione eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento nella domanda di pagamento e nella fase di mantenimento dei vincoli;
- h) utilizzare almeno il 50% della materia prima di produzione aziendale per investimenti nel settore delle biomasse e biogas.
- i) garantire che gli impianti a biomassa e a biogas abbiano un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%.

23. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Tra gli obblighi che i beneficiari di fondi europei devono rispettare, ci sono anche quelli relativi ad una corretta comunicazione. L'Unione Europea chiede infatti che tutti coloro che ricevono un contributo sostenuto da fondi UE lo comunichino in modo chiaro ed efficace. Il rispetto di queste procedure è obbligatorio e soggetto a controlli.

A tal fine si rimanda alla guida "Come comunicare?", che contiene tutte le indicazioni da seguire. La guida è consultabile al link:

https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/guide_beneficiari_aiuti/come-comunicare_i.asp

24. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi, indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Reg. UE n. 1306/2013, e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative. Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- a) rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- b) ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- c) ritardo nella presentazione di integrazioni, di istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
- d) proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste.

La causa di forza maggiore può essere invocata dal beneficiario entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, mediante comunicazione scritta al responsabile del procedimento, corredata dalla documentazione ad essa relativa, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso responsabile.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario.

25. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni

del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

26. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti per la partecipazione alla presente procedura sono trattati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679:

Contestualmente alla presentazione della domanda d'aiuto il beneficiario sottoscrive l'autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

27. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

I presenti criteri si applicano alle domande:

- di sostegno presentate a partire dalla finestra con avvio della ricevibilità delle domande in data 20 aprile 2020;

- di pagamento a far data dall'approvazione delle presenti disposizioni, se di maggior favore.

Allegato I - Criteri di selezione

Al fine della formazione della graduatoria, i punteggi sono determinati con la seguente modalità:

1. valutazione del progetto e attribuzione del punteggio previsto per ciascun criterio; nel caso di criteri di natura qualitativa, la valutazione è espressa avvalendosi del supporto della commissione tecnica;
2. la somma dei punti acquisiti per ogni criterio determina il punteggio complessivo e la successiva collocazione della domanda all'interno della graduatoria;
3. sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 30;
4. le domande ammesse saranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista dai singoli bandi; a parità di punteggio avranno priorità le proposte progettuali presentate da imprenditori agricoli di età inferiore (nel caso di società si farà riferimento all'età del rappresentante legale sottoscrittore della domanda).

Le tipologie di priorità di selezione sono declinate nei seguenti criteri.

A. Tipologia di beneficiario (criterio con scelta esclusiva)	Punti
– giovani agricoltori insediati nei 5 anni precedenti all'uscita del presente bando (come previsto nella scheda di misura approvata)	10
– agricoltori con età < di 40 anni	8
– agricoltori di età compresa tra 40 e 60 anni	5
– altri agricoltori	0

Modalità di valutazione:

- a) la determinazione dei cinque anni viene effettuata in riferimento alla data di inoltro della domanda d'aiuto sino alla data di primo insediamento, come ditta individuale o società, riportata sull'applicativo regionale SIAR per quelle aziende insediate nel corso del PSR 2007/2013 o dalla data di apertura della partita IVA in agricoltura per i giovani che non possono presentare domanda a valere sull'intervento 4.1.2;
- b) il punteggio relativo all'età inferiore ai 40 anni viene attribuito al beneficiario che alla data di inoltro della domanda d'aiuto non ha compiuto il 40esimo anno d'età;
- c) il punteggio relativo all'età compresa tra i 40 e 60 anni viene attribuito a chi in sede di presentazione della domanda d'aiuto ha compiuto 40 anni e non ha ancora compiuto il 61esimo anno di età;
- d) l'attribuzione del punteggio per le società agricole è effettuata tenuto conto dei requisiti del legale rappresentante sottoscrittore della domanda;
- e) per gli investimenti collettivi il punteggio di giovane agricoltore viene attribuito se almeno il 50% delle aziende hanno tale requisito.

B. Dimensionamento aziendale (criterio con scelta esclusiva)	Punti
– aziende pre-competitive con produzione standard compresa tra 40.000 e 80.000 euro	25
– aziende pre-competitive con produzione standard compresa tra 80.000 e 120.000 euro	20
– aziende pre-competitive con produzione standard compresa tra 10.000 e 40.000 euro	15
– aziende competitive con produzione standard superiore a 120.000 euro	5
– aziende non competitive (produzione standard inferiore a 10.000 euro)	0

Modalità di valutazione:

- a) il punteggio viene attribuito in riferimento alla produzione standard conteggiata sull'intera azienda;
- b) per gli investimenti collettivi il punteggio viene attribuito in riferimento alla media delle PS delle aziende asservite.

C. Settore (criterio con scelta esclusiva)	Punti
– aziende già operanti (da almeno 5 anni) in ristrutturazione nel settore zootecnico con allevamento di bovini da latte di razza autoctona	10
– aziende a indirizzo prevalentemente frutticolo, viticolo, orticolo e delle erbe officinali	8
– altre aziende operanti nel settore zootecnico	6
– altri settori	0

Modalità di valutazione:

- a) il punteggio pari a 10 viene attribuito alle aziende risultanti intestatarie di scheda di stalla con presenza di bovini da latte di razza autoctona valdostana alla data del 31 marzo di ogni anno;
- b) la prevalenza di indirizzo viene determinata raffrontando la sommatoria delle Produzioni Standard riferibili alle qualità di coltura citate con la PS degli altri settori;
- c) per gli investimenti collettivi il punteggio viene attribuito in riferimento ai requisiti posseduti dalla maggioranza delle aziende associate.

D. Territorio (criterio con scelta esclusiva)	Punti
– investimenti in aree Natura 2000	10
– investimenti in aree ARPM	8
– investimenti in aree ARM	6
– investimenti in altre aree	0

Modalità di valutazione:

- a) ai fini dell'individuazione del territorio, nel caso di investimenti immobili è considerato il luogo sul quale è realizzato lo stesso, mentre nel caso di investimenti mobili è considerato il territorio nel quale ricade la prevalenza delle superfici dichiarate dall'azienda nel fascicolo aziendale;
- b) nel caso di investimenti misti si valuta l'investimento prevalente in termini economici e si applica la metodologia sopra indicata.

E. Maggiore sostenibilità del progetto (criterio con scelta esclusiva)	Punti
– incremento della PS (o altri parametri pertinenti) post investimento oltre il 20%	20
– incremento della PS (o altri parametri pertinenti) post investimento dal 10 al 20%	16
– incremento della PS (o altri parametri pertinenti) post investimento dal 5 al 10%	12
– carattere innovativo (innovazione di processo o di prodotto) dell'investimento o perseguimento di almeno due fabbisogni (05, 12, 07, 13, 24) caratterizzanti la sottomisura, in relazione agli aspetti ambientali e/o economici	8
– il progetto non presenta alcun elemento sopra descritto	0

Modalità di valutazione:

- a) l'incremento della PS deve essere evidenziato nel “piano di miglioramento delle prestazioni e sostenibilità aziendale degli investimenti” mediante confronto ante e post interventi dell'azienda;
- b) per “altri parametri pertinenti” al fine dell'attribuzione del punteggio si considerano alternativamente:
 - incremento della redditività dell'azienda, perseguito con la realizzazione degli investimenti proposti, evidenziato tramite la redazione di specifico business plan;
 - riduzione dei tempi di produzione o dei costi aziendali evidenziata da conto economico nel “piano di miglioramento delle prestazioni”;
- c) il carattere innovativo si intende soddisfatto qualora l'investimento prevalente in termini di costo apporti innovazione rispetto alle normali pratiche agricole, ai macchinari utilizzati o ai prodotti agricoli ottenuti. Tali aspetti innovativi devono far riferimento al contesto regionale.

d) il punteggio “8” viene attribuito allorché siano perseguiti, con riferimento agli aspetti ambientali o economici, almeno due tra i seguenti fabbisogni:

- F 05 - Maggiore strutturazione dell'azienda per il rafforzamento della competitività sul mercato;
- F 12 - Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie (perseguibile ad esempio attraverso la conversione della propria produzione in prodotti di qualità, la trasformazione e successiva commercializzazione diretta in azienda, ecc.);
- F 07 - Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli (perseguibile ad esempio tramite l'adesione a regimi di qualità, il miglioramento della qualità delle produzioni finali, delle materie prime o dei foraggi, ecc.);
- F 13 - Valorizzazione del ruolo ambientale delle piccole aziende agricole (perseguibile ad esempio dalle piccole aziende che operano nelle aree più marginali, che utilizzano superfici di difficile accesso e più onerosa gestione, la cui presenza ha delle importanti ricadute ambientali in termini di cura del territorio e tutela del paesaggio);
- F 24 - Migliore efficienza energetica, aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili.

F. Maggiore valenza ambientale positiva (criterio con scelta multipla)	Punti
– investimenti volti alla riduzione del consumo del suolo (acquisto di fabbricati, ristrutturazione e recupero di fabbricati esistenti)	6
– miglioramento dell'efficienza degli impianti di produzione di energia e realizzazione d'impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	4,5
– recupero di terreni abbandonati e non più coltivati da almeno 3 anni	4,5
– altri interventi	0

Modalità di valutazione:

- a) l'intervento con maggiore valenza ambientale deve comportare una spesa superiore al 10% della spesa complessiva dell'investimento; il punteggio può anche essere attribuito a più interventi;
- b) la realizzazione di uno o più interventi a valenza ambientale positiva deve essere evidenziato nel “piano di miglioramento delle prestazioni e sostenibilità aziendale degli investimenti”.

G. Dimensione collettiva dell'investimento (criterio con scelta esclusiva)	Punti
– interventi destinati ad un uso comune e promossi da almeno 3 aziende agricole	10
– altri interventi	0

Allegato II - Produzioni standard

Principi di base e definizioni

La dimensione economica aziendale espressa in produzione standard è determinata, come definito nel reg. CE 1242/2008, dalla sommatoria delle Produzioni Standard (PS) di ogni singola attività produttiva realizzata in azienda (espressa in euro).

Definizione della PS unitaria

1. Per produzione standard si intende il valore della produzione di ciascuna attività produttiva agricola corrispondente alla situazione media di una determinata regione.
2. Il valore della produzione standard è il valore monetario della produzione agricola lorda "franco azienda". Esso è pari alla somma del valore del prodotto principale (o dei prodotti principali) e del prodotto secondario (o dei prodotti secondari). Tali valori vengono calcolati moltiplicando le produzioni per unità per il prezzo "franco azienda". Non sono compresi l'IVA, le imposte sui prodotti e i pagamenti diretti. I valori unitari di riferimento sono riportati nella successiva tabella "Produzioni standard".
3. Le PS corrispondono ad un periodo produttivo di 12 mesi. L'Assessorato dell'Agricoltura fornisce, utilizzando i dati dell'anagrafe zootecnica e dell'ultimo fascicolo aziendale validato, un servizio di calcolo della tipologia comunitaria (Dimensione Economica e OTE) per un periodo prestabilito di un anno corrispondente all'annata agraria o anno solare antecedente all'apertura del bando di riferimento. L'agricoltore è tenuto a verificare tale situazione e a segnalare l'eventuale presenza in azienda di allevamenti non iscritti all'anagrafe.
Limitatamente alle nuove aziende che non hanno una situazione aziendale consolidata, la PS è determinata con riferimento ai 12 mesi successivi alla presentazione della domanda di aiuto. L'Assessorato dell'Agricoltura provvederà a verificare la dimensione economica dell'azienda al termine del suddetto periodo.

Indicazioni e casi particolari

1. **Foraggio.** Ai soli fini del calcolo della Dimensione Economica, le superfici a pascolo (codice SIAN 054, 063, 064, 065, 103 e 218) non sono valorizzate in quanto il loro valore è ricompreso nel valore standard degli animali che le utilizzano. Le superfici prative codice SIAN 336, 382 e 899) ai fini del calcolo della Dimensione Economica, sono valorizzate solo se, nell'ambito dell'azienda di riferimento, la loro produzione complessiva è superiore al fabbisogno zootecnico aziendale. In base alle esperienze ed agli studi effettuati, in Valle d'Aosta la produzione media dei prati è pari a circa 70 q di sostanza secca per ettaro. Ogni UBA consuma giornalmente circa 12 kg di sostanza secca. In un anno un ettaro di superficie a prato può mantenere quindi 1.6 UBA (7000 kg/ha : 4380 kg/UBA). Ad esempio, in un'azienda con patrimonio zootecnico su base annua di 2 UBA a fronte di una superficie di 10 ettari di prato, ai fini del calcolo della PS potranno pertanto essere valorizzati 8.75 ha di prato derivanti dal seguente calcolo: 10 ha - 2 UBA/1.6 UBA/ha.
Per il calcolo della consistenza in UBA le categorie di riferimento sono quelle riportate nella tabella sui tassi di conversione in unità di bestiame adulto di cui al regolamento

(UE) 808/2014 come modificata dal regolamento (UE) 669/2016. Nel dettaglio le categorie da considerare sono le seguenti:

- Bovini
 - età inferiore a 6 mesi: 0,4 UBA
 - età compresa fra 6 mesi e 2 anni: 0,6 UBA
 - età superiore a 2 anni: 1 UBA
- Ovicaprini
 - 0.15 UBA
- Equini
 - età superiore a 6 mesi: 1 UBA
- Altri animali. Per analogia con gli indici di cui sopra sono adottati i seguenti coefficienti di conversione:
 - alpaca: 0.15 UBA
 - renne, lama, cervi: 0.6 UBA

2. **Orto familiare**. Le superfici ad orto familiare non determinano produzione standard.
3. **Zafferano**. La produzione standard è assimilata alle piante officinali.
4. **Bovini, maschi e femmine, di età inferiore all'anno**. La PS relativa a tale categoria è presa in considerazione solo se il numero di capi è maggiore al numero dei bovini femmina di età superiore ai 3 anni presenti in azienda.
5. **Ovicaprini, maschi e femmine, di età inferiore all'anno**. La PS relativa a tale categoria è presa in considerazione solo se il numero di capi è maggiore al numero degli ovicapri femmina di età superiore all'anno presenti in azienda.
6. **Lattonzoli**. La PS relativa a tale categoria sono prese in considerazione solo se l'azienda non detiene scrofe.
7. **Cinghiali**. La PS è assimilata a quella dei suini.
8. **Elicicoltura**. La PS è assimilata ai valori indicati dalle tabelle delle regioni Marche e Toscana.

Il calcolo della produzione standard di colture o allevamenti non riportati nella seguente tabella sarà effettuato caso per caso in sede di commissione tecnica.

Tabella “Produzioni standard”

Rubrica	Descrizione	Unità di misura	Euro
D01	Frumento tenero e spelta	EUR_per_ha	861
D02	Frumento duro	EUR_per_ha	1.335
D03	Segale	EUR_per_ha	715
D04	Orzo	EUR_per_ha	1.175
D05	Avena	EUR_per_ha	709
D06	Mais	EUR_per_ha	1.120
D07	Riso	EUR_per_ha	1.500
D08	Altri cereali da granella (sorgo, miglio, panico, farro, ecc.)	EUR_per_ha	1.289
D09A	Leguminose da granella (piselli, fave e favette, lupini dolci)	EUR_per_ha	1.267
D09B	Leguminose da granella esclusi piselli, fave e favette, lupini dolci	EUR_per_ha	1.656
D10	Patate (comprese le patate primaticce e da semina)	EUR_per_ha	10.315
D11	Barbabietola da zucchero	EUR_per_ha	2.588
D12	Piante sarchiate foraggere	EUR_per_ha	4.332
D23	Tabacco	EUR_per_ha	8.201
D24	Luppolo	EUR_per_ha	12.240
D25	Cotone	EUR_per_ha	1.140
D26	Colza e ravizzone	EUR_per_ha	596
D27	Girasole	EUR_per_ha	956
D28	Soia	EUR_per_ha	936
D29	Lino da olio	EUR_per_ha	1.843
D30	Altre oleaginose erbacee	EUR_per_ha	2.876
D31	Lino da fibra	EUR_per_ha	1.021
D32	Canapa	EUR_per_ha	808
D33	Altre colture tessili	EUR_per_ha	1.022
D34	Piante aromatiche, medicinali e da condimento	EUR_per_ha	21.000
D35	Altre piante industriali	EUR_per_ha	2.056
D14A	Orticole - all'aperto - in pieno campo	EUR_per_ha	13.380
D14B	Orticole - all'aperto - in orto industriale	EUR_per_ha	15.504
D15	Orticole - in serra	EUR_per_ha	35.824
D16	Fiori e piante ornamentali - all'aperto	EUR_per_ha	98.219
D17	Fiori e piante ornamentali - in serra	EUR_per_ha	184.041
D18A	Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.)	EUR_per_ha	1.800
D18C	Erbaio di mais da foraggio	EUR_per_ha	1.094
D18D	Erbaio di leguminose da foraggio	EUR_per_ha	1.521
D18B	Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.)	EUR_per_ha	1.041
D19	Semi e piantine seminativi	EUR_per_ha	5.400
D20	Altre colture per seminativi (compresi affitti sotto l'anno)	EUR_per_ha	1.334
D21	Terreni a riposo senza aiuto	EUR_per_ha	0
F01	Prati permanenti e pascoli	EUR_per_ha	700
F02	Pascoli magri	EUR_per_ha	154
G01A	Frutteti - di origine temperata	EUR_per_ha	9.600

G01B	Frutteti - di origine sub-tropicale	EUR_per_ha	9.432
G01D	Piccoli frutti	EUR_per_ha	15.000
G01C	Frutteti - frutta a guscio	EUR_per_ha	3.750
G02	Agrumeti	EUR_per_ha	3.758
G03A	Oliveti - per olive da tavola	EUR_per_ha	1.859
G03B	Oliveti - per olive da olio (olio)	EUR_per_ha	1.825
G04A	Vigneti - per uva da vino di qualità (vino)	EUR_per_ha	11.960
G04B	Vigneti - per uva da vino comune (vino)	EUR_per_ha	9.000
G04C	Vigneti - per uva da tavola	EUR_per_ha	3.715
G04D	Uva passa	EUR_per_ha	11.560
G05	Vivai	EUR_per_ha	48.317
G06	Altre colture permanenti	EUR_per_ha	1.900
G07	Colture permanenti in serra (Frutteti - di or.temp.)	EUR_per_ha	25.521
I02	Funghi coltivati sotto copertura (100 mq) - 7,2 raccolti	EUR_per_100_m2	38.076
J01	Equini	EUR_per_capo	780
J02	Bovini maschi e femmine meno di 1 anno	EUR_per_capo	993
J03	Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	EUR_per_capo	543
J04	Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	EUR_per_capo	431
J05	Bovini maschi di 2 anni e più	EUR_per_capo	510
J06	Giovenche di 2 anni e più	EUR_per_capo	424
J07	Vacche da latte	EUR_per_capo	1.286
J08	Altre vacche (vacche nutrici, vacche da riforma)	EUR_per_capo	647
J09A	Pecore	EUR_per_capo	245
J09B	Ovini - altri (arienti e agnelli)	EUR_per_capo	262
J10A	Capre	EUR_per_capo	341
J10B	Caprini - altri	EUR_per_capo	143
J11	Suini - lattonzoli < 20 Kg	EUR_per_capo	330
J12	Suini - scrofe da riproduzione > 50 Kg	EUR_per_capo	1.841
J13	Suini - altri (verri e suini da ingrasso > 20 Kg)	EUR_per_capo	708
J14	Polli da carne (broilers)	EUR_per_100_capi	2.068
J15	Galline ovaiole	EUR_per_100_capi	3.376
J16A	Tacchini	EUR_per_100_capi	5.923
J16B	Anatre e oche	EUR_per_100_capi	2.012
J16C	Struzzi	EUR_per_100_capi	1.132
J16D	Altro pollame (faraone, ecc.)	EUR_per_100_capi	1.132
J17	Conigli - fattrici	EUR_per_capo	70
J18	Api	EUR_per_alveare	142

Allegato III - Documentazione generale e specifica

Ai fini della presentazione della documentazione sono reperibili sul sito istituzionale e disponibili presso lo sportello unico modelli appositamente predisposti.

1. Documentazione da allegare alle domande di aiuto

1.1 Documentazione generale essenziale per la presentazione della domanda

La domanda deve contenere:

- a) modello di dichiarazione contenente le autocertificazioni, le prese d'atto degli impegni previsti dall'adesione alla domanda e le eventuali deleghe;
- b) il piano di miglioramento delle prestazioni e sostenibilità aziendale degli investimenti, compilato in ogni sua parte, comprendente:
 - la descrizione della situazione aziendale di partenza su cui si basa il piano;
 - attestazione che gli interventi proposti siano volti al conseguimento degli obiettivi generali e/o specifici riportati nella pertinente tabella (punto 7.2.1);
 - evidenziazione degli elementi utili all'attribuzione dei punteggi (criteri E e F);
 - quadro economico, cronoprogramma di spesa e le modalità di finanziamento dei relativi oneri da parte dei soggetti richiedenti.
- c) quadro economico M riepilogativo delle voci di spesa proposte ad aiuto con indicazione della modalità di attestazione della ragionevolezza dei costi proposti ad incentivo,
- d) la scheda di attribuzione dei criteri di selezione.

1.2 Documentazione essenziale per la ricevibilità della domanda, specifica per tipologia di intervento

Di seguito sono elencati i documenti da allegare distinti per tipologia di intervento.

- A1) Costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati rurali e delle relative opere edili ed impiantistiche**
- A2) Sistemazione e miglioramento dei terreni agrari volti a migliorare la produttività attraverso il recupero di terreni abbandonati, l'impianto di nuove colture, la lavorabilità delle superfici con la meccanizzazione agricola o volti ad assicurare la regimazione delle acque e la stabilità dei versanti**
- A3) Impianti di colture poliennali (vite e fruttiferi)**
- A4) Costruzione e sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione**
- A5) Realizzazione e sistemazione di acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame**

A6) Interventi di miglioramento della viabilità rurale, inclusa la costruzione e sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono detta viabilità rurale

A7) Realizzazione di impianti idroelettrici e biogas

- relazione tecnica, controfirmata dal professionista iscritto in un albo professionale, descrittiva dell'intervento proposto;
- elaborati progettuali;
- permesso di costruire (vedi disposizioni su documentazione di perfezionamento, punto 13.4);
- documentazione attestante il possesso dei beni oggetto di agevolazione a seconda di quanto disciplinato nel bando per tipologia di intervento (vedi disposizioni su documentazione di perfezionamento, punto 13.4);
- computo metrico ed estimativo, controfirmato da tecnico abilitato, debitamente suddiviso tra le iniziative proposte ad aiuto, voci di costo ammissibili, eventuali analisi di stima, indicazione delle eventuali lavorazioni in economia eseguite direttamente dall'azienda laddove ammissibili;
- attestazione della ragionevolezza della spesa per attrezzatura ed impianti fissi, eventuali voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate per particolari categorie di opere non previste dagli elenchi prezzi ufficiali mediante la presentazione della documentazione elencata ai seguenti punti C1) e C2)
- **documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi.**

B) Acquisto beni immobili

- copia conforme del contratto preliminare di compravendita;
- attestazione da parte di un professionista iscritto in un albo professionale o di un organismo debitamente autorizzato, in cui si dimostri che il prezzo di acquisto degli immobili (residenza dell'imprenditore e relativi annessi esclusi) non sia superiore al valore di mercato;
- modello di autocertificazione inerente al possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 7.3.4 e 7.3.6;
- dichiarazione circa la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente oppure specificazione degli elementi di non conformità da regolarizzare entro la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

C1) Acquisto di macchine, attrezzi agricoli, impianti, arredi (funzionali alla commercializzazione dei prodotti aziendali) e attrezzature, inclusi i programmi informatici

C2) Realizzazione e miglioramento d'impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili

- relazione tecnica redatta da termotecnico o figura equiparata dimostrante che:
 - ✓ l'energia prodotta, elettrica o termica, è in prevalenza destinata all'attività produttiva, con evidenziazione puntuale dei fabbisogni energetici aziendali;
 - ✓ non sono utilizzate colture dedicate nel caso di impianti a biogas e vi è un utilizzo prevalente di biomassa legnosa prodotta in azienda nel caso di impianti a biomassa;
 - ✓ gli impianti a biomassa e a biogas per la produzione di energia elettrica garantiscono un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%

- ✓ dichiarazione in merito al corretto dimensionamento della fornitura scelta.
- preventivi, intestati al beneficiario, **non formulati a corpo** da rilasciarsi da almeno tre ditte in concorrenza **e raffrontabili fra di loro**. Nel caso in cui la spesa ammissibile è determinabile mediante applicazione di costi unitari massimi riportati su listino è sufficiente un unico preventivo;
- dépliant illustrativi e schede tecniche dei macchinari preventivati;
- relazione in merito all'adeguatezza tecnica e dimensionale della fornitura illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido (a firma di un professionista iscritto in un albo professionale se la scelta non ricade sul preventivo più basso e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti e di acquisizioni di beni altamente specializzati);
- eventuale permesso di costruire a nome del beneficiario (vedi disposizioni su documentazione di perfezionamento, punto 13.4);
- nel caso di acquisto di macchine o attrezzi usati, non è necessario produrre tre preventivi, ma deve essere dimostrato che l'acquisto è vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale equivalente nuovo e rispetto ai prezzi correnti di mercato tenendo conto della vita media del mezzo, delle ore di utilizzo e delle quote di ammortamento dello stesso. Occorre dimostrare, inoltre, che le caratteristiche del materiale usato sono adeguate all'esigenze dell'intervento e conformi alle normative vigenti.

D) Documentazione specifica per spese notarili per accorpamenti fondiari

- planimetria catastale dei terreni interessati all'arrotondamento fondiario;
- 3 preventivi di spesa a firma di studi notarile.

E) Documentazione specifica per attività di trasformazione e commercializzazione

- attestazione a firma del richiedente che i prodotti ottenuti rientrano fra quelli dell'allegato I al TFUE e che l'attività di trasformazione aziendale interessa o interesserà prodotti provenienti per il 50% dall'azienda. (congruità dell'azienda da attestare nel piano di miglioramento sulla base...)

F) Documentazione specifica per gli interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati rurali e delle relative opere edili ed impiantistiche

- attestazione del possesso del parere di razionalità, dichiarazione di aver già fatto richiesta o impegno a presentare la domanda, ai fini dell'ottenimento dello stesso, **entro il 31 luglio 2020**.

G) Documentazione specifica per interventi irrigui

- relazione tecnica che evidenzi il soddisfacimento della condizione di risparmio idrico potenziale almeno pari al 25%, nel caso di modifica sostanziale della tipologia di impianto (da scorrimento a pioggia o a goccia e da pioggia a goccia), e pari al 15% nel caso di sola razionalizzazione di impianti esistenti. Tale risparmio dovrà essere provato attraverso una valutazione tecnica ex ante. Nel caso di passaggio da irrigazione a scorrimento a irrigazione ad aspersione o a goccia tale valutazione non è richiesta in considerazione del fatto che, in base a

dati disponibili in letteratura¹, è provato che tale passaggio determina un risparmio idrico che varia dal 28 al 50%;

- limitatamente agli impianti che fanno parte integrante di impianti irrigui di tipo consorziale, dichiarazione del consorzio che attesta di aver visionato e autorizzato l'intervento.

H) Documentazione specifica per impianti idroelettrici

- subconcessione ad uso idroelettrico (vedi disposizioni su documentazione di perfezionamento, punto 13.4).

I) Documentazione specifica per impianti di colture poliennali (vite e fruttiferi)

- per il solo impianto di vigneti, attestazione del possesso dei diritti di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013, o dell'eventuale richiesta, relativamente all'annualità 2020 (vedi punto 13.4 - Documentazione di perfezionamento).

L) Documentazione specifica per gli investimenti collettivi

- relazione sulla destinazione ad uso comune dell'investimento che dimostri:
 - ✓ la ricaduta dei vantaggi in capo a ciascuna azienda associata;
 - ✓ il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali di ciascuna azienda agricola;
- copia dell'atto scritto dal quale risulti:
 - ✓ che l'investimento viene proposto da almeno 3 aziende agricole associate su base volontaria;
 - ✓ l'impegno degli associati a realizzare il programma di investimento comune;
 - ✓ l'impegno degli associati a mantenere gli obblighi previsti per il periodo vincolato.

M) Documentazione specifica per spese generali

- quadro riepilogativo e descrittivo delle differenti spese generali, per le quali si intende accedere ad aiuto, ripartite fra le voci di spesa proposte a finanziamento, come indicato al precedente punto 6.1.

¹ Metodologia di stima dei volumi irrigui. Documento approvato in Conferenza Stato Regioni del 3 agosto 2016.

2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

2.1 Domanda di anticipo

Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa contratta con un istituto di credito o assicurativo, a favore della organismo pagatore, corrispondente alla 100% dell'importo anticipato;
- dichiarazione della data di avvio dell'intervento sottoscritta dal beneficiario.

2.2 Domanda di acconto/saldo

Alla domanda di pagamento di acconti o saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione comune di seguito individuata, oltre a quella specifica per tipologia di intervento:

- schema riepilogativo dei giustificativi di spesa riferibili alla contabilità lavori o alla fornitura di beni, controfirmato dal direttore lavori e dal beneficiario;
- fatture e giustificativi di quietanza (compreso mod. F24 per ritenute d'acconto su spese generali) riferibili, a pagamenti a valere sul conto dedicato. Tale documentazione deve essere fornita in formato cartaceo e digitalizzato e distinta per specifica voce di spesa come da tabella lavori.

A1) Costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati rurali e delle relative opere edili ed impiantistiche

A2) Sistemazione e miglioramento dei terreni agrari volta ad assicurare la regimazione delle acque, la stabilità dei versanti e la percorribilità delle macchine, compresa la viabilità interna aziendale

A3) Impianti di colture poliennali (vite e fruttiferi)

A4) Costruzione e sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione

A5) Realizzazione e sistemazione di acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame

A6) Interventi di miglioramento della viabilità rurale, inclusa la costruzione e sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono detta viabilità rurale

A7) Realizzazione di impianti idroelettrici e biogas

- attestazione data di avvio dell'intervento o copia della scia edilizia;
- contabilità dei lavori affidati a terzi redatta mediante l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva o dei prezzi contrattuali qualora siano più favorevoli del prezziario, debitamente suddivisa tra le voci di spesa ammesse (vedi tabella lavori iniziale) e per singole categoria di opere (edili, serramenti, impiantistica, ecc.);

- rendicontazione delle eventuali opere eseguite in economia diretta laddove ammissibili;
- documentazione progettuale di eventuali varianti;
- nella domanda di pagamento a saldo certificato di agibilità/abitabilità dei locali ammessi a finanziamento o titolo equipollente.

B) Acquisto beni immobili

- copia atto notarile d'acquisto conforme all'originale o autenticata dal funzionario ricevente;
- eventuale relazione tecnica sull'effettuazione delle opere di miglioria finalizzate al raggiungimento dei requisiti minimi igienico sanitari e conformità alla normativa urbanistica;
- certificato di agibilità/abitabilità dei locali ammessi a finanziamento o documentazione equipollente.

C1) Acquisto di macchine, attrezzi agricoli, impianti, arredi (funzionali alla commercializzazione dei prodotti aziendali) e attrezzature, inclusi i programmi informatici

C2) Realizzazione e miglioramento d'impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica (eolico e fotovoltaico) o termica (solare e biomasse)

- documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, di sicurezza, ecc.);
- eventuale documentazione attestante il possesso dei beni (certificato di proprietà, immatricolazione, ecc.);
- eventuale agibilità o autorizzazione sanitaria dei locali oggetto dell'investimento;
- attestazione data di avvio dell'intervento o copia della scia edilizia, laddove previsto.

D) Documentazione specifica per impianti di colture poliennali (vite e fruttiferi)

- etichettatura attestante il rispetto delle norme fitosanitarie di qualità, ove necessaria, del materiale di moltiplicazione utilizzato.

E) Documentazione specifica per spese notarili per accorpamenti fondiari

- atto notarile registrato.

F) Documentazione specifica per investimenti collettivi

- attestazione di avvenuta registrazione dell'atto costitutivo.

G) Documentazione specifica per interventi irrigui

- attestazione del diritto di derivazione di acqua ad uso irriguo.

Allegato IV - Parametri tecnico, economico e aziendali da applicarsi per la valutazione della congruità delle specifiche progettuali o delle forniture.

Al fine dell'ammissibilità a contributo, ogni intervento proposto deve risultare congruo dal punto di vista delle specifiche progettuali in funzione dell'ordinamento colturale e dell'entità dell'azienda proponente. La verifica della congruità viene effettuata in fase di istruttoria di ammissibilità, sulla base delle indicazioni di seguito riportate e distinte per tipologia di intervento.

Al fine di valutarne la congruità, relativamente agli investimenti di sistemazione agraria dei terreni, impianti di colture poliennali, opere irrigue e viabilità rurale (punto 6.1 lettere e), f), g) e i)), è necessario prevedere, quando possibile, uno **specifico sopralluogo preliminare** volto a verificare la situazione dei luoghi ante investimento. Al fine di consentire l'avvio di tali investimenti, effettuati nel periodo di emergenza sanitaria, ove consentiti, è possibile attestare lo stato di fatto dei luoghi antecedente all'inizio dell'attività mediante dettagliata documentazione fotografica ed elaborati planimetrici dello stato di fatto.

I casi non rientranti nelle casistiche analizzate saranno valutati dalla commissione tecnica, tenuto conto della relazione del tecnico istruttore. Per gli investimenti proposti da giovani agricoltori, per le verifiche di congruità sono utilizzati l'ordinamento colturale e l'entità dell'azienda di riferimento risultanti dalle previsioni finali del piano aziendale.

Tale valutazione in prospettiva non può, tuttavia, essere effettuata ai fini del rilascio del parere di razionalità per la realizzazione di:

- nuovi complessi aziendali,
- singoli annessi rurali non pertinenti al complesso principale,

per i quali il giovane agricoltore deve possedere i requisiti minimi al momento della domanda.

A) Costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati rurali e delle relative opere edili ed impiantistiche

In sede istruttoria della domanda d'aiuto la congruità dei progetti è confermata qualora l'intervento abbia ottenuto, se necessario ai fini urbanistici, il parere di razionalità in riferimento al manuale degli standard costruttivi per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi di cui alla L.R. n. 11/1998, lettera e) – comma 2 – art. 22

Gli interventi non vincolati all'ottenimento di tale parere saranno comunque valutati con ai requisiti minimi previsti dal medesimo manuale.

Al fine del finanziamento le seguenti tipologie edilizie, devono, inoltre, rispondere alle seguenti condizioni:

- i locali di deposito e ricovero di macchine e attrezzi di nuova costruzione o oggetto di ampliamento devono essere collocati nelle aree pertinenti del complesso aziendale di allevamento, delle strutture di trasformazione prodotti aziendali di proprietà del beneficiario o essere adiacenti ai fondi adibiti alle colture specializzate aziendali;
- i ricoveri per il foraggio devono essere asserviti a complessi aziendali d'allevamento;

- gli interventi edili relativi ad attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari devono interessare manufatti collocati nel complesso aziendale d'allevamento. Fanno eccezione gli interventi su strutture esistenti già di proprietà dell'azienda e gli eventuali punti vendita mobili;
- gli interventi edili su strutture di allevamento esistenti di fondovalle e mayen sono ritenuti congrue qualora il foraggio prodotto dall'azienda consenta il mantenimento del 25% dei capi stabulabili nella struttura oggetto d'intervento, rispettivamente, per 210 giorni o per 50 giorni in base alle tabelle contenute nel manuale degli standard costruttivi;
- gli interventi edili su strutture di allevamento esistenti d'alpeggio sono ritenuti ammissibili esclusivamente qualora l'utilizzazione a pascolo dei fondi aziendali consenta il mantenimento dei capi stabulabili per 100 giorni estivi, in base alle tabelle contenute nel manuale degli standard costruttivi; nel caso di singolo tramuto di una linea di monticazione i giorni minimi di mantenimento sono pari a 30.

Le aziende richiedenti interventi edili relativi ad attività di trasformazione e commercializzazione devono, inoltre, rispondere alle seguenti caratteristiche dimensionali.

Tipologia di azienda	Entità dell'allevamento o superficie minima in mq richiesta
zootecnica (settore lattiero-caseario)	25 UBA o 8 UBA ovi-caprine lattifere
frutticoltura, viticoltura, piante officinali	15.000 mq
orticoltura (le colture in serra sono computate il doppio)	10.000 mq
patate	20.000 mq
piccoli frutti	7.000 mq
produzioni vegetali miste di cui sopra (di cui almeno 5.000 mq di colture diverse da patate)	15.000 mq

i requisiti di cui sopra sono ridotti del 50% per interventi riguardanti:

- il recupero/utilizzo di manufatti esistenti;
- la diversificazione delle produzioni aziendali, nell'ambito delle aziende agrituristiche;
- la diversificazione delle produzioni aziendali nell'ambito di aziende già in possesso di un'attività primaria (nel caso di più attività si considererà quella principale in termini di Produzione standard) con dimensionamento minimo pari ai parametri sopra indicati;
- la strutturazione di aziende già operanti nel settore, con attività di trasformazione e commercializzazione, da più di tre anni.

B) Acquisto di fabbricati rurali e delle relative opere edili ed impiantistiche

L'immobile acquistato risulta essere congruo e adeguato alle necessità aziendali qualora:

- nel caso di acquisti di interi complessi aziendali destinati ad allevamento, il dimensionamento aziendale giustifichi il mantenimento per 210 giorni di stabulazione di almeno il 50% dei capi stabulabili;
- nel caso di acquisto di singoli annessi o di strutture per la conservazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni vegetali, la SAU giustifichi almeno il 50% della superficie utile netta oggetto di acquisto.

Le verifiche tecnico dimensionali di cui sopra sono effettuate tenendo conto dei parametri indicati nel manuale degli standard costruttivi.

C) Acquisto beni mobili

La verifica della congruità in merito all'acquisto di beni mobili riferibili all'attività primaria viene fatta in riferimento ai parametri dimensionali di cui alla tabella in allegato VII.

Nel caso di attrezzature relative ad attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono presi a riferimento i valori di cui alla tabella del punto A) precedente.

La commissione tecnica, tenuto conto della relazione del tecnico istruttore, valuta:

- la congruità di attrezzature non presenti nel precedente elenco di cui all'allegato VII;
- la dotazione di più macchine agricole della stessa tipologia, nel caso di aziende di grandi dimensioni;
- gli eventuali casi particolari e le situazioni aziendali che non rientrano nei limiti previsti.

Non sono ritenute congrue al fine dell'ammissibilità ad agevolazione le piccole attrezzature, quali il decespugliatore, la motosega e quelle di importo inferiore a 500 euro.

Il possesso dei mezzi sarà verificato sul programma UMA e l'istruttoria terrà conto anche dei mezzi agricoli scaricati nell'anno precedente alla presentazione della domanda.

D) Impianti di colture poliennali (vite e fruttiferi)

Un impianto di colture poliennali è ritenuto congruo se di dimensione superiore a 1.000 mq in caso di vigneto e frutteto e 500 mq in caso di piccoli frutti. Tale limite di superficie di investimento minimo non si applica alle aziende che vogliano ampliare tali superfici, già detenute nel fascicolo aziendale.

E) Realizzazione e miglioramento d'impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili

Nel caso di impianti idroelettrici a isola o motogeneratori a servizio di alpeggi la potenza massima ritenuta congrua e ammissibile a finanziamento, espressa in kilowatt (kW), è definita in relazioni alle classi di consistenza del bestiame, secondo la seguente tabella.

Bestiame	bestiame improduttivo	meno di 20 vacche	da 20 a 39 vacche	da 40 a 59 vacche	oltre 60 vacche
Classe di kW	fino a 3 kW	fino a 5 kW	fino a 8 kW	fino a 10 kW	fino a 12 kW

Per la verifica di tali limiti si prende a riferimento il minor valore tra la potenza massima producibile, desumibile dal disciplinare di subconcessione, e la potenza nominale (“di targa”) del gruppo generatore installato. Il locale atto a ospitare il gruppo generatore è ritenuto congruo per una dimensione massima di 9 mq.

Nel caso di impianti solari termici i sistemi devono essere dotati di boiler di accumulo installato all’interno dell’edificio. Non sono ammessi gli interventi che presentano uno scostamento rispetto all’azimut (quale orientamento dei collettori rispetto al sud) maggiore di 90°. La superficie di apertura dei collettori installabili è ammessa in funzione del fabbisogno termico dell’attività produttiva e di trasformazione, nel limite massimo di 8 mq complessivi.

Per quanto riguarda la posa di pannelli fotovoltaici, nel caso di impianti stand alone la capacità di accumulo delle batterie deve essere almeno pari a 4 volte il fabbisogno energetico giornaliero.

F) Spese notarili per accorpamenti fondiari

Tale intervento è ritenuto congruo a condizione che:

- l’accorpamento riguardi terreni agricoli situati nelle zone agricole dei piani regolatori generali comunali vigenti;
- i terreni oggetto di acquisizione siano confinanti con terreni agricoli già di proprietà del richiedente;
- l’acquisizione consenta la costituzione di un fondo agricolo di almeno 1.000 metri quadrati e i terreni oggetto di acquisizione abbiano una superficie complessiva non inferiore a 200 metri quadrati.

G) Miglioramento della viabilità rurale, sistemazione dei terreni agrari, costruzione e sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione, realizzazione e sistemazione di acquedotti rurali ad uso potabile e per l’abbeveraggio del bestiame

Ai fini della valutazione della congruità degli interventi si fa riferimento al compendio tecnico-agronomico relativo ad opere di miglioramento fondiario pubblicato sul sito della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Allegato V - Ragionevolezza dei costi

Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, ogni richiedente che intende avanzare una richiesta di aiuto pubblico è tenuto a individuare una spesa congrua e ragionevole.

La verifica della congruità e della ragionevolezza della spesa proposta sarà effettuata in conformità alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e tenuto conto di quanto di seguito indicato.

I costi che compongono il quadro economico di ammissibilità delle varie voci di spesa (punto 6.1) oggetto di richiesta di aiuto devono essere declinati come segue:

- a) costi per opere a terzi (oneri di sicurezza compresi) ed eventuali opere in economia diretta da parte dell'azienda, nel limite dei rispettivi costi unitari massimi o del prezzario di riferimento, debitamente suddivisi tra le differenti lavorazioni oggetto di specifica rendicontazione di costo e sistemazioni esterne;
- b) acquisti e messa in opera di attrezzature, macchinari, arredi, impianti fissi e mobili nel limite di eventuali costi unitari massimi o del preventivo ritenuto ragionevole in fase istruttoria;
- c) acquisto di beni immobili;
- d) spese generali.

Le verifiche della ragionevolezza per tipologia di costo comporta quanto segue.

1. Costi per opere a terzi

Il costo delle opere è calcolato in riferimento al più recente elenco prezzi approvato dall'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica (di seguito indicato come elenco prezzi regionale) e di elenchi prezzi integrativi. **Nel caso di voci di spesa non presenti nei predetti elenchi prezzi, potranno motivatamente essere utilizzati prezzari approvati da altre amministrazioni regionali con specifico riferimento in computo metrico.** Eventuali voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate, per particolari categorie di opere non previste dagli elenchi prezzi di cui sopra, sono valutate in riferimento ai prezzi riportati con specifiche analisi di stima effettuate in riferimento al prezzario regionale o fornendo almeno tre preventivi da ditte in concorrenza. Analoga procedura può adottarsi in caso di interventi specifici o complessi quali: impianti elettrici, termici, idraulici, ecc. La richiesta e acquisizione di tali preventivi deve seguire quanto stabilito nel paragrafo successivo.

I prezzi contenuti nell'elenco prezzi di riferimento sono da intendersi come massimali laddove la spesa ammessa non è stata determinata sulla base dei costi unitari massimi.

2. Opere in economia effettuate dal beneficiario

Le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite dal beneficiario in qualità di imprenditore agricolo e/o forestale, dai suoi familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali senza rivolgersi a soggetti terzi ma gestendo in maniera diretta l'intervento e portandolo a termine con l'ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale

disponibile in azienda) possono essere ammesse ad agevolazione nel limite massimo di 45.000 euro.

Le prestazioni ammissibili ad incentivo sono le seguenti:

- fornitura di materiale già disponibile in azienda;
- utilizzo di macchinari aziendali;
- lavorazioni a carattere agronomico e forestale;
- esecuzione di murature di sostegno terra, livellamenti, drenaggi.

Ai fini della definizione degli importi ammissibili a contributo, il computo delle prestazioni in economia deve preferibilmente basarsi su voci di “opere compiute” ed è determinato utilizzando gli importi indicati nell'elenco prezzi regionale, di cui all'art. 42 della l. r. 12/1996 e successive modificazioni, scorporati del 26,50%, per le spese generali e l'utile d'impresa che non sono riconosciuti all'imprenditore agricolo.

Nel caso di utilizzo di altro prezzario ritenuto ammissibile, rispetto a quello della regione Valle d'Aosta, lo scorporo delle spese generali e utili d'impresa, deve essere effettuato nelle percentuali dagli stessi previste.

Le attrezzature e le macchine operatrici utilizzate per i lavori in economia devono essere in carico all'azienda, anche attraverso una disponibilità temporanea. In tale caso deve essere prodotta idonea documentazione che ne dimostri il noleggio.

L'art.69 comma 1, lett. a) del Reg.(UE) n. 1303/2013 dispone che “il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione”, perciò, la spesa pubblica dovrà essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

Quindi $A \leq (B - C)$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Tale verifica potrà determinare la non ammissibilità delle spese per opere in economia.

I titoli abilitativi dei lavori eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo, dovranno riportare il nome del richiedente tra gli esecutori delle opere ammissibili a finanziamento. In caso contrario le spese per le opere in economia non saranno ammesse a contributo.

La successiva rendicontazione dei costi verrà effettuata in economia nel limite dei costi orari riportati nelle tabelle che seguono con l'aggiunta delle fatture dei pertinenti materiali.

L'ammissibilità delle spese per le opere in economia, dipende dal rispetto delle seguenti condizioni:

- a. i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b. i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture e i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;

- c. il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente. A tal fine le rendicontazioni in economia devono consentire valutazioni comparative tra le voci "opere compiute" del prezziario regionale di riferimento, scorporato del 26,5%, o quello integrativo con la contabilità (ore in economia più materiali fatturati o forniti dall'azienda per singola lavorazione);
- d. le ore in economia rendicontate devono tenere conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere identificate nel costo orario dell'operaio comune (prezziario regionale) maggiorazioni escluse scorporato del 26,5%.
- e. le modalità di esecuzione degli interventi e gli attori delle stesse devono essere esplicitati nel certificato di regolare esecuzione.

Di seguito sono riportate alcune tabelle, dettagliate nella DGR n. 3442/2014, che quantificano le ore necessarie per talune tipologie di intervento. Tali valori sono assunti come massimali e saranno utilizzati anche nel caso di opere eseguite da terzi.

Tabella n. 1 - Quantificazione delle ore per l'impianto di colture poliennali

Tipologia di intervento	Manodopera aziendale (ore/ha)	Macchine aziendali (ore/ha)
Impianto vigneto	1.235	43 (trattrice 51-80 HP)
Impianto frutteto	1.077	33 (trattrice 51-80 HP)
Impianto lampone	470	23 (trattrice 51-80 HP)
Impianto mirtillo e ribes	387	22 (trattrice 51-80 HP)
Esecuzione ciglione	400	400 (escavatore)

Nel caso di sistemi di coltivazione tradizionalmente utilizzati in Valle d'Aosta nella quantificazione delle ore è possibile sommare, alle ore necessarie per l'impianto del vigneto, quelle necessarie per la realizzazione della pergola indicate nella tabella seguente.

Tabella n. 2 - Quantificazione delle ore per realizzazione dei sistemi a pergola

Tipologia di intervento	Manodopera aziendale (ore/1000 mq)
Pergola "bassa" tutto legno e pali sostegno in cemento	440
Pergola "bassa" a T tutto legno e pali portanti in cemento	95
Pergola "alta" tutta legno	150
Pergola "alta" ferro palo in cemento/legno	130

Tabella n. 3 - Quantificazione delle ore per la realizzazione di impianti di micro-irrigazione - Posa di tubi in polietilene ad alta densità (PEAD)

Diametro tubazioni	Manodopera aziendale (ore/m)
25	0,0665
32	0,0665
40	0,0886
50	0,0886
63	0,1107
75	0,1328
90	0,1549
110	0,1770

La tabella tiene conto del tempo necessario per la posa dei tubi e per la realizzazione del sistema di giunzione eseguito mediante manicotti a compressione in polipropilene; è inoltre compresa la posa di tutti i pezzi speciali necessari per il raccordo tra le tubazioni e le apparecchiature idrauliche. Le condotte saranno contabilizzate a metro lineare, misurate direttamente in opera secondo le lunghezze effettive delle tubazioni deducendo i manufatti ed i pozzetti.

Tabella n. 4 - Quantificazione delle ore per la realizzazione di impianti di micro-irrigazione - Posa di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD)

Diametro tubazioni	Tempi di posa (ore)
16/20 posata su terreno	0,0355
16/20 posata su filare	0,0530
20/25 posata su filare	0,0797

La tabella seguente indica le ore necessarie per la posa dei tubi contenenti i micro-irrigatori autocompensanti saldati all'interno della tubazione. Le condotte saranno contabilizzate a metro lineare, misurate direttamente in opera secondo le lunghezze effettive delle tubazioni.

Tabella n. 5 - Quantificazione delle ore per la realizzazione di impianti di micro-irrigazione - Collegamento dei pezzi speciali

Descrizione voci	Diametro o sezione (cm)	Tempi di montaggio (ore)
filtro a rete o a dischi in plastica	da 3/4" a 3"	1,0
filtro automatico a dischi in plastica	1 unità DN 50	2,0
	2 unità DN80	2,5
	3 unità DN 100	3,0
regolatore di pressione	da 3/4" a 1" 1/2	0,5
dosatore per fertilizzante	da 1" a 3"	1,0
scavo per posa tubazioni	sezione fino a 40x50	0,0721

3. Acquisti e messa in opera di attrezzature, macchinari, arredi, impianti fissi e/o mobili

Nel piano di miglioramento aziendale occorre giustificare ogni bene proposto ad aiuto in rapporto all'indirizzo produttivo e alla consistenza aziendale.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari e attrezzature al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una selezione del prodotto da acquistare basata sull'esame di almeno 3 preventivi di spesa intestati al beneficiario forniti da altrettante ditte in concorrenza, comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura. Qualora l'investimento ricomprenda forniture la cui ammissibilità ad aiuto è limitata da prezzi di riferimento, riportati sui listini di cui all'allegato VI, è possibile presentare per tali forniture unicamente il preventivo rilasciato dalla ditta fornitrice.

Nel caso di scelta del preventivo che non risulta essere quello più economico è necessario produrre una relazione di scelta firmata da un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale.

La relazione deve illustrare i seguenti punti:

- analisi costi/benefici;
- qualità ambientali;
- costi operativi e di manutenzione;
- redditività;
- assistenza tecnica ai clienti e o date di consegna.

Nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali si intende ricorrere al medesimo fornitore, un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale deve predisporre una specifica relazione tecnica giustificativa indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Nel caso, invece, di acquisizioni di beni altamente specializzati deve essere predisposta una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità dello stesso.

Nel caso di acquisto di macchine o attrezzi usati, non è necessario produrre tre preventivi, ma deve essere dimostrato che l'acquisto è vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale equivalente nuovo e rispetto ai prezzi correnti di mercato tenendo conto della vita media del mezzo, delle ore di utilizzo e delle quote di ammortamento dello stesso. Occorre dimostrare, inoltre, che le caratteristiche del materiale usato sono adeguate all'esigenze dell'intervento e conformi alle normative vigenti.

4. Acquisto di beni immobili

La spesa ammissibile si determina in base all'importo contrattuale riportato sulla perizia asseverata qualora minore al valore di mercato del bene.

In ogni caso non si ritiene congrua l'ammissibilità di un importo contrattuale maggiore del costo unitario massimo stabilito per la costruzione a nuovo dell'immobile oggetto d'acquisto.

5. Spese generali

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono riconosciute, al fine della ragionevolezza della spesa, nel limite degli importi massimi stabiliti sulla base dell'entità dell'investimento previsto.

Le spese generali comprendono:

- a) studi di fattibilità, perizie geologiche, relazioni tecniche propedeutiche all'investimento;
- b) la progettazione degli interventi proposti;
- c) l'assistenza tecnico/amministrativa nella gestione delle domande d'aiuto e di pagamento;
- d) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere comprese le competenze in materia di sicurezza;
- e) le pratiche catastali ed altre mansioni finalizzate all'ottenimento dell'agibilità dei fabbricati oggetto d'incentivazione;
- f) le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un importo massimo di € 200;
- g) spese per garanzie fideiussorie finalizzate all'accesso al credito necessario per la realizzazione degli investimenti approvati;
- h) le spese tecnico/contabili connesse all'acquisto di beni mobili (immatricolazioni, vulture, ecc.) e immobili;
- i) spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione).

Le spese generali, rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento, possono essere ammesse se attribuite alla pertinente attività per intero. In alternativa occorre applicare un preciso "criterio di imputazione" che determina il costo ammissibile applicando la quota millesimale di competenza dell'operazione ammessa ad aiuto rispetto al valore complessivo dell'intervento, al quale le spese generali si riferiscono. Tale quota millesimale viene conteggiata in riferimento alle specifiche contabilità lavori.

Sono di seguito indicate le modalità di determinazione delle soglie di ragionevolezza delle spese generali sono di seguito indicate e devono essere applicate per scaglioni:

Le aliquote ed importi massimi per determinare la ragionevolezza delle spese generali sono di seguito indicate e devono, sulla voce A), essere applicate per scaglioni:

Tipologia di intervento	Importo spesa ammessa	Percentuale spese tecniche o importo max
A) Interventi su beni immobili, impianti e attrezzatura fissa connessa	≤ 100.000 euro	12
	> 100.000 euro	8
B) Acquisto beni mobili ed immobili	≤ 70.000 euro	2

C) Acquisto beni mobili e immobili	> 70.000 euro	Costo Unitario massimo
------------------------------------	---------------	------------------------

L'ammontare delle spese generali ammesse di cui al punto A) non può comunque superare gli importi determinati tramite DM 17 giugno 2016, laddove applicabile.

L'ammontare del "costo unitario massimo" indicato al punto C) si determina mediante il foglio di calcolo (disponibile sulla pagina internet Agricoltura) impostato sulla base di parametri estrapolati dal DM 17 giugno 2016, come da esempio sotto riportato.

valore dell'investimento (€ 100.000)	prestazioni	importi
P	0,1300	
Q	0,045	
G	0,65	
CP		€ 380,25
spese accessorie: 7,5%		€ 28,52
importo parziale		€ 408,77
costi procedurali e amministrativi		€ 1.100,00
CP totale		€ 1.508,77

Tale tabella di conteggio delle spese generali é a disposizione dei beneficiari sul sito istituzionale. Si sottolinea quanto sopra individuato non intende quantificare il compenso effettivo del libero professionista, che è lasciato alla libera contrattazione tra le parti, ma individua solamente l'importo massimo che l'Amministrazione regionale è disposta a riconoscere a finanziamento per tali spese.

In sede di pagamento a saldo le spese generali sono rideterminate in funzione della spesa effettivamente sostenuta per l'operazione.

Allegato VI - Costi unitari massimi e listini prezzi di riferimento

I listini prezzi di riferimento relativi all'acquisto di macchine agricole sono pubblicati a parte sul sito istituzionale della Regione. Sarà, inoltre, messo a disposizione, un apposito applicativo per la determinazione degli stessi.

Tabella n. 1 - Costi unitari massimi - Costruzione interi complessi aziendali

Tipologia di intervento	Dimensione allevamento	Massimale (euro/UBA)
Nuova costruzione di interi complessi aziendali a servizio di azienda principale di fondo valle	fino a 14 UBA	17.000,00
	da 15 a 35 UBA	16.000,00
	superiore a 35 UBA	15.600,00
Nuova costruzione di interi complessi aziendali a servizio di alpeggi e mayen	fino a 24 UBA	7.200,00
	da 25 a 49 UBA	7.000,00
	da 50 a 80 UBA	6.600,00
	superiore a 80 UBA	6.000,00

Nel caso di interi complessi aziendali a servizio di azienda principale di fondo valle con allevamento a stabulazione libera, si applica una maggiorazione di 1.110,00 euro/UBA rispetto ai massimali sopra indicati.

Tabella n. 2 - Costi unitari massimi - Costruzione singoli annessi rurali e complessi per la trasformazione prodotti.

Tipologia di intervento	Tipologia di annesso	Massimale (euro/mq)
Nuova costruzione di singoli annessi rurali e complessi per la trasformazione prodotti.	Ricovero animali	900,00
	Interrati/Seminterrati	800,00
	Fuori terra	600,00
	Platea e vasca liquame con soletta di copertura o tettoia	450,00
	Platea e vasca aperta	200,00
	Tettoia aperta	200,00
	Uffici aziendali, spogliatoi, locali per lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti, locali per presentazione esposizione e vendita dei prodotti, ecc.	1.000,00

Tabella n. 3 – Costi unitari massimi – Sistemazione annessi rurali

Tipologia di intervento	Tipologia di annesso	Massimale (euro/mq)
Sistemazione annessi rurali	Ricovero animali	630,00
	Interrati/Seminterrati	560,00
	Fuori terra	420,00
	Platea e vasca liquame con soletta di copertura o tettoia	315,00
	Platea e vasca aperta	140,00
	Tettoia aperta	140,00
	Uffici aziendali, spogliatoi, locali per lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti, locali per presentazione esposizione e vendita dei prodotti, ecc.	700,00

Tabella n. 4 – Costi unitari massimi – Impianti idroelettrici

Tipologia di intervento	Parte dell'impianto	Massimale
Realizzazione di impianto idroelettrico nel limite massimo di 8.000,00 €/kW di potenza installata	Locale per ricovero gruppo generatore fuori terra (dimensione massima 9 mq)	650,00 €/mq
	Locale per ricovero gruppo generatore interrato (dimensione massima 9 mq)	500,00 €/mq
	Gruppo generatore (turbina, alternatore e quadro elettrico di controllo)	1.800,00 €/kW

I massimali indicati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 precedenti sono maggiorati dell'1% per ogni 100 metri di dislivello a partire dalla quota di 700 m s.l.m., fino alla quota di ubicazione del fabbricato.

Tali massimali, laddove espressi in metri quadrati, si intendono al lordo delle murature. Gli interventi su manufatti esistenti che interessano anche parti strutturali dell'edificio saranno valutati con i massimali stabiliti per la nuova costruzione.

I costi per trasporti in elicottero o teleferica, nel caso d'interventi in luoghi non accessibili con strade carrabili, sempre relativi alle tabelle 1, 2, 3 e 4 precedenti, sono ammissibili nel limite del 35% dei costi ammessi.

I costi per le sistemazione delle aree pertinenziali agli edifici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 precedenti sono ammissibili nel limite del 10% del costo unitario massimo della nuova costruzione del fabbricato rurale oggetto d'intervento.

Tabella n. 5 – Listino prezzi di riferimento – Attrezzi agricoli

Tipologia di attrezzatura	Unità di misura	Prezzo di riferimento
Alimentatore mangime (fornitura e posa)	UBA	€ 420 x UBA
Impianto di mungitura fisso (fornitura e posa)	UBA	€ 350,00 x UBA
Impianto di lattodotto (fornitura e posa)	UBA	€ 780,00 x UBA
Nastro asporta letame per complessi < 30 UBA (fornitura e posa)	m	€ 240,00 x lunghezza
Nastro asporta letame per complessi > 30 UBA (fornitura e posa)	m	€ 175,00 x lunghezza
Tappeti in gomma (fornitura e posa)	mq	€ 60,00 x superficie

Tabella n. 6 – Listino prezzi di riferimento – Attrezzatura apistica

Attrezzatura apistica	Prezzo di riferimento
Arnie complete 10 telai	€ 83,00
Arnie complete 12 telai	€ 90,00
Arnie complete a cubo 10 telai	€ 78,00
Arnie complete a cubo 12 telai	€ 85,00
Arnette 6 telai	€ 43,00
Melario completo 6 telai	€ 13,00
Melario completo 10 telai	€ 18,00
Melario completo 12 telai	€ 20,00
Supporti posizionamento arnie	€ 75,00
Cassone tre scomparti	€ 170,00
Arnette per riproduzione	€ 42,00

Tabella n. 7 – Listino prezzi di riferimento – Collettori solari e pannelli fotovoltaici

Tipologia di attrezzatura	Unità di misura	Prezzo di riferimento
Collettori solari piani (fornitura e posa di tutti i componenti)	mq	€ 980,00 x superficie
Collettori solari sottovuoto (fornitura e posa di tutti i componenti)	mq	€ 1350,00 x superficie
Impianto fotovoltaico stand alone (fornitura e posa)	W	€ 7,00 x potenza di picco
Impianto fotovoltaico connesso alla rete (fornitura e posa)	W	€ 2,20 x potenza di picco

Tabella n. 8 – Listino prezzi di riferimento – Barbatelle e armatura vigneti/frutteti

Tipologia di fornitura	Unità di misura	Prezzo di riferimento
Barbatelle	n	€ 1,73 x numero
Astoni per piante fruttifere	n	€ 5,50 x numero
Astone noceto	n.	€ 13,00 x numero

Allegato VII - Tabella di congruità delle macchine e attrezzature agricole

Macchine e attrezzature agricole	Dimensione aziendale minima
Allattatrice automatica	L'azienda deve possedere almeno 40 bovini femmine di 36 mesi o 60 ovi-caprini femmine adulte.
Allattatrice semplice	L'azienda deve possedere almeno 30 bovini femmine di 36 mesi o 40 ovi-caprini femmine adulte.
Andanatore, ranghinatore, voltafieno, girello, spandivoltafieno per motofalciatrice o per motocoltivatore	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) di almeno 10.000 mq.
Andanatore, ranghinatore, voltafieno, girello, spandivoltafieno per trattore	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) di almeno 25.000 mq.
Aratri per motocoltivatore	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 2.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq.
Aratri per trattori	Aziende con superficie a coltura specializzata (seminativi generici, orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 10.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq.
Aspiratore per castagne	Aziende con superficie indirizzata alla castanicoltura pari o superiore ad almeno 10.000 mq.
Atomizzatore al terzo punto o trainato	Aziende con superficie a coltura specializzata (piccoli frutti, viticoltura e frutticoltura) di almeno 5.000 mq.
Atomizzatore a spalle	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 1.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq.
Barra falciante per motocoltivatore	La superficie minima di prato richiesta per l'accesso al contributo deve essere di almeno 5.000 mq.
Barra falciante per trattore	Aziende con superficie superiore a 25.000 mq di prato (asciutto, irriguo e arborato). La superficie a pascolo fertile e pascolo magro è esclusa. L'azienda deve possedere un trattore.
Botte per diserbo portata	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 3.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq.
Caricatore a nastro per balle fieno	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq.
Caricatore anteriore per trattore	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 20.000 mq. E' ritenuta congrua la dotazione di un secondo caricatore nel caso di aziende con superficie a foraggio superiore a 10 ha.
Caricatore posteriore (muletto)	Aziende a carattere prevalentemente frutticolo, orticolo e vitivinicolo, con superficie superiore a 5.000 mq.
Caricatore posteriore per trattore (Pala)	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 10.000 mq.
Carrello mungitore	Azienda con un carico di almeno 5 vacche da latte.
Carro miscelatore	L'azienda deve condurre almeno 12 ha di superficie a prato (asciutto, irriguo e arborato) e avere un carico UBA di almeno 40 UBA.
Chenillettes	Mezzo semovente dotato di cingoli condotto con operatore sul mezzo stesso e dotato di attacchi vari per l'utilizzo di differenti attrezzature. Indirizzato alle aziende con colture specializzate con superficie di almeno 5.000 mq.

Cimatrice per viticoltura	Aziende con superficie destinata a coltura specializzata in viticoltura di almeno 10.000 mq.
Cisterna gasolio	L'ammissibilità al finanziamento è stabilita sulla base dell'assegnazione del carburante agricolo agevolato per l'agricoltura o sulla stima dell'eventuale assegnazione nel caso in cui l'azienda non abbia mai presentato richieste.
Contenitori - bins	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura e frutticoltura) di almeno 2.000 mq. L'azienda deve essere indirizzata alla commercializzazione diretta.
Defogliatore per viticoltura	Aziende con superficie destinata a coltura specializzata in viticoltura di almeno 10.000 mq.
Deumidificatore	Aziende con superficie destinata a coltura specializzata in coltivazioni di piante officinali e medicinali di almeno 5.000 mq.
Erpice snodato a strascico per trattori	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq.
Falciatrice rotativa	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq.
Falciatrice rotativa condizionatrice	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq.
Forbici per potatura a batteria	Aziende con superficie destinata a coltura specializzata (viticoltura e frutticoltura) di almeno 5.000 mq.
Fresa interra sassi	Aziende con superficie destinata a coltura specializzata (orticola) di almeno 5.000 mq.
Fresa per trattore	Aziende con superficie destinata a coltura specializzata (seminativa e orticola) di almeno 5.000 mq.
Legatrice a batteria	Aziende con superficie destinata a coltura specializzata (viticoltura e frutticoltura) di almeno 1.000 mq.
Motoagricola snodata	Aziende, con o senza bestiame, con SAU superiore a 10.000 mq. La superficie a pascolo fertile e pascolo magro è esclusa.
Motoagricola transporter	Aziende, con o senza bestiame, con SAU superiore a 25.000 mq. La superficie a pascolo fertile e pascolo magro è esclusa.
Motocarriola	Aziende con indirizzo vitivinicolo con almeno 2.000 mq di superficie, altre Aziende con SAU superiore a 5.000 mq.
Motocoltivatore completo di fresa	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 1.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq.
Motocoltivatore (MC)	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 1.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq.
Motocoltivatore con barra falciante	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 5.000 mq.
Motofalciatrice (fino a 8 CV)	Aziende a carattere prevalentemente foraggicolo (asciutto, irriguo, arborato, artificiale). La superficie minima di prato richiesta per l'accesso ai contributi deve essere di almeno 5.000 mq.
Motofalciatrice (sup. a 8 CV)	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq.
Motoranghinatore	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq.
Nastro per letame	L'azienda deve condurre almeno 25.000 mq di superficie a prato (asciutto, irriguo e arborato) e possedere almeno 10 UBA.
Pacciamatrice	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 1.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq.
Pompa per liquami al cardano	Azienda zootecnica. Le UBA allevate in azienda devono essere di almeno 10 unità.
Raccogli-imbaltatrice	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato)

	superiore a 25.000 mq.
Rastrello raccogli fieno	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq.
Refrigeratore del latte	Destinato ai produttori di latte che non è indirizzato alla trasformazione in fontina. L'azienda deve possedere un carico di bestiame pari o superiore ad almeno 10 UBA.
Ricovero mobile per vitelli (igloo)	L'azienda deve avere una rimonta di almeno 10 vitelli.
Rimorchio- dumper	Aziende a carattere zootecnico con superficie superiore a 25.000 mq di SAU. L'azienda deve detenere almeno 8 UBA. o non essere in possesso di concimaia idonea nelle vicinanze della stalla.
Rimorchio falcia/auto caricante	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq.
Rimorchio trasporto bestiame	Aziende zootecniche con un carico di almeno 15 UBA.
Rimorchio trattore cassone ribaltabile	Aziende a carattere zootecnico con superficie superiore a 25.000 mq di SAU e vitivinicole o frutticole con superfici superiori a 5.000 mq
Rimorchio-autocaricante trainato	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq.
Rimorchio-botte abbeveraggio	Aziende a carattere zootecnico con superficie superiore a 25.000 mq di SAU. L'azienda deve allevare almeno 10 UBA.
Rimorchio-pianale	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq. L'azienda deve possedere la rotopressa.
Rimorchio-pianale per cingolato o bins	Aziende con superficie a coltura specializzata (viticoltura e frutticoltura) di almeno 5.000 mq. L'azienda deve possedere un trattore cingolato o conferire a cooperative.
Rimorchio-spandiletame trainato	Aziende a carattere zootecnico con superficie superiore a 25.000 mq di SAU. Le UBA allevate in azienda devono essere di almeno 10 unità.
Rimorchio-spandiliquame trainato	Aziende a carattere zootecnico con superficie superiore a 25.000 mq di SAU. Le UBA allevate in azienda devono essere di almeno 10 unità.
Rotopressa	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq.
Scavafossi per motocoltivatore	Aziende a carattere prevalentemente foraggicolo con superficie inferiore a 25.000 mq di prato (asciutto, irriguo e arborato). La superficie minima di prato richiesta per l'accesso al contributo deve essere di almeno 5.000 mq. Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura e frutticoltura) di almeno 1.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq.
Scavafossi per trattore	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq. Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 5.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari ad almeno 1.000 mq.
Scavapatate a fila semplice	Azienda indirizzata alla produzione di patate con una superficie investita in tale coltura di almeno 3.000 mq.
Scavapatate con estrazione e calibratura	Azienda indirizzata alla produzione di patate con una superficie investita in tale coltura di almeno 20.000 mq.
Scavapatate plurima	Azienda indirizzata alla produzione di patate con una superficie investita in tale coltura di almeno 10.000 mq.
Semina patate	Azienda indirizzata alla produzione di patate con una superficie investita in tale coltura di almeno 5.000 mq.
Seminatrice a file	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, frutticoltura) di almeno 5.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq.
Seminatrice per serra	Aziende con superficie a coltura specializzata in serra di almeno 2.000 mq.

Serra removibile	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura). L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari ad almeno 1.000 mq. La serra deve avere una superficie di almeno 100 mq. Qualora la serra sia indirizzata alla produzione di trapianti la superficie è ridotta ad almeno 30 mq.
Silos	Azienda zootecnica con un carico di almeno 20 UBA.
Soffiatore	L'azienda deve condurre almeno 10.000 mq di superficie coltivata a frutta a guscio.
Solfatore spalleggiato	Aziende con superficie a coltura specializzata (piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura e frutticoltura) di almeno 1.000 mq.
Solfatore terzo punto	Aziende con superficie a coltura specializzata (piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura e frutticoltura) di almeno 5.000 mq.
Spandiconcime trainato o portato	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq. Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 1.000 mq.
Spollonatore	Aziende con superficie destinata a coltura specializzata in viticoltura di almeno 7.500 mq.
Taglia rotoballe	Aziende a carattere prevalentemente foraggicolo, con almeno 20 UBA, con superficie superiore a 25.000 mq di prato (asciutto, irriguo e arborato). La superficie a pascolo fertile e pascolo magro è esclusa.
Trapiantatrice	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura in serra, piante medicinali e officinali,) di almeno 1.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq.
Travaglio per zoccoli o fecondazione	L'azienda deve allevare almeno 20 UBA.
Trattrice	<p>Le aziende non possono avere nel parco macchine più di due trattrici.</p> <p>Nel caso di aziende ad indirizzo zootecnico o foraggicolo la potenza espressa dal parco macchine aziendale, come risultante dalla posizione del libretto gasolio agricolo agevolato, aumentata delle macchine oggetto della domanda di aiuto, non può superare i 12 kW nominali per ettaro di SAU aziendale, escluse le superfici a pascolo. Le stesse aziende devono avere una SAU di almeno 2,5 ha, escluse le superfici a pascolo, e la potenza massima ammissibile per ogni trattrice è di 90 kW. Nel caso di aziende che hanno una SAU di fondovalle, escluse le superfici a pascolo, superiore a 25 ha è autorizzato l'acquisto aggiuntivo di una terza trattrice di potenza massima pari 90 kW.</p> <p>Nel caso di aziende di fondovalle che gestiscono anche un alpeggio raggiungibile tramite trattorabile, con monticate almeno 20 lattifere, la potenza massima del parco macchine aziendale può essere aumentata di 40 kW.</p> <p>Per le aziende a vocazione vitivinicola, frutticola, piccoli frutti, erbe officinali e altre colture specializzate la SAU minima richiesta è pari a 0,5 ha. La potenza nominale massima ammissibile è pari a 45 kW nel caso di aziende con una SAU da 0,5 a 2 ha e pari a 90 kW per le aziende di dimensione superiori. La chenillette è considerata alla pari delle trattrici in relazione al calcolo della potenza e al numero di trattori finanziabili per azienda. Si specifica che le superfici dovranno essere meccanizzabili.</p> <p>Le aziende miste saranno analizzate come casi particolari in fase di istruttoria dalla commissione tecnica tenuto conto della relazione del tecnico istruttore. Si specifica che nei conteggi di cui sopra (calcolo della potenza del parco macchine aziendale e numero massimo di trattrici) si considerano esclusivamente le trattrici con meno di 10 anni di vita. L'acquisto di una trattrice di potenza superiore a quanto determinato sulla base dei parametri indicati in precedenza è ritenuto congruo se almeno il 50% della potenza della stessa è giustificato dalla potenza massima calcolata per l'azienda, fermo restando che la potenza eccedente non è ammessa ad agevolazione.</p>
Trincia per MC	Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 1.000 mq.

Trincia per trattore	Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq. Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 5.000 mq.
Vangatrice per trattore	Aziende a carattere orticolo o vitivinicolo con superficie superiore a 5.000 mq.
Attrezzatura per apicoltura	
Arnie per riproduzione	Investimento finanziabile con un minimo di 15 arnie.
Attrezzature da laboratorio	Investimento ammissibile alle aziende agricole in possesso di un laboratorio temporaneo e/o definitivo regolarmente denunciato presso le autorità competenti.
Carriole porta arnie	Investimento finanziabile con un minimo di 35 arnie.
Cassone tre scomparti	Investimento finanziabile con un minimo di 15 arnie.
Muletti elevatori e gru	Investimento finanziabile con un minimo di 150 arnie.
Rimorchi	Investimento finanziabile con un minimo di 35 arnie.